Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 | **ROMA — Martedì, 23 marzo** | **Numero 69.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

AVVISO.

Dal giorno 25 corrente i signori direttori dei giornali che si pubblicano in Roma potranno ritirare dall'Ufficio di questura del Senato il biglietto permanente di accesso alla tribuna dei giornalisti nell'aula del Senato stesso, per la XXIII legislatura, cessando di essere valevoli quelli precedentemente distribuiti.

Roma, 19 marzo 1909.

Il direttore ff.
F. PIPERNO.

N.B. — Le direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso.

LEGGI E DECRETI

Il numero **129** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7, e 6 luglio 1908, n. 362;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547;

Visto il R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sul compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente;

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali comprende, per ciascuna persona, i seguenti compensi:

a) Per ogni chilometro fino a cento:
Sulle ferrovie . . . L. 0.16
Sui piroscafi . . . » 0.25
Sulle vie ordinarie . . . » 0.30
b) Per ogni chilometro oltre i primi cento:
Sulle ferrovie . . . L. 0.11
Sui piroscafi . . . » 0.15
Sulle vie ordinarie . . » 0.25

Art. 2.

La indennità di tramutamento è dovuta:

a) per le famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, trasferiti definitivamente di sede;

b) per le famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, inviati in distaccamento o comandati in servizio temporaneo fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, anche se, per ragioni imprevedute, la durata dell'assenza dalla sede venga poi nel fatto a non raggiungere i sei mesi:

c) per le famiglie degli ufficiali di nuova nomina in servizio attivo permanente, che provengono dai sottufficiali e raggiungono la prima destinazione;

d) per le famiglie degli ufficiali richiamati dalla disponibilità, dall'aspettativa per motivi di salute, dall'aspettativa speciale o dall'aspettativa per riduzione di corpo, soppressione d'impiego o ritorno da prigionia di guerra:

e) per le famiglie degli ufficiali richiamati dall'aspettativa per sospensione dall'impiego e destinati in una sede diversa da quella che avevano prima del collocamento nella detta posizione.

Art. 3.

L'indennità di tramutamento è pure dovuta:

a) per le famiglie degli ufficiali collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo direttamente dal servizio attivo:

b) per le famiglie degli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, anche se, per ragioni impreveduto, la durata del richiamo venga poi nel fatto a non raggiungere i sei mesi;

c) per le famiglie degli ufficiali in posizione ausiliaria che, richiamati in servizio temporaneo per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, siano ricollocati nella stessa posizione od a riposo.

Art. 4.

È conservato il diritto alla indennità di tramutamento:

a) alle famiglie degli ufficiali morti in attività di servizio od in servizio temporaneo quali richiamati dalla posizione ausiliaria;

b) alle famiglie degli ufficiali morti entro l'anno dalla decorrenza del collocamento in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo direttamente dal servizio attivo, quando non si fossero ancora trasferito al domicilio eletto, e per le famiglie degli ufficiali che, richiamati dalla posizione ausiliaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, fossero morti entro l'anno dal ricollocamento nella detta posizione o dal collocamento a riposo, senza essersi ancora trasferiti al domicilio eletto.

Art. 5.

Le persone di famiglia per le quali è dovuta la indennità di tramutamento sono la moglie, ed i figli conviventi con l'ufficiale ed a suo carico.

Art. 6.

Non è dovuta l'indennità di tramutamento:

a) per le famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, comandati fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo indeterminato, anche se, nel fatto, dovesse poi raggiungere o superare i sei mesi;

b) per le famiglie degli ufficiali di nuova nomina in servizio attivo permanente, i quali raggiungono la prima destinazione e non provengono dai sottufficiali;

c) per le famiglie degli ufficiali destinati presso le truppe mobilitate;

d) per le famiglie degli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa e degli ufficiali dimissionati, revocati dallo impiego o rimossi dal grado;

e) per le famiglie degli ufficiali richiamati dall'aspettativa per motivi privati, anche se trasferiti in una sede diversa da quella che avevano prima del collocamento nella detta posizione.

Art. 7.

Non è dovuta indennità per le persone che, alla data della pubblicazione del trasferimento o alla data del fatto che ne fu causa, non convivevano abitualmente con l'ufficiale, ancorchè lo raggiungano poi nella nuova residenza.

Art. 8.

Non è dovuta indennità per le seguenti persone di famiglia, anche se conviventi con l'ufficiale od a suo carico:

a) per i figli d'età inferiore ai tre anni, o, se maschi, di età superiore ai venticinque;

b) per le figlie maritate, tranne se vedove;

c) per i figliastri.

Art. 9.

L'indennità di tramutamento è corrisposta soltanto a viaggio effettivamente compiuto.

Art. 10.

Nei casi preveduti nei comma *a*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 ed *a*) e *c*) dell'art. 3, gli ufficiali hanno facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia, o da parte di questa, alla nuova sede o al domicilio eletto, entro un anno dal trasferimento.

Nei casi preveduti nei comma *b*) dell'art. 2 e *b*) dello art. 3, gli ufficiali hanno facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia, o da parte di questa, alla nuova sede entro tre mesi dal trasferimento.

Le famiglie degli ufficiali morti conservano il diritto alla indennità per un anno dalla morte dell'ufficiale.

Art. 11.

In previsione del trasferimento, gli ufficiali possono farsi precedere dalla famiglia, o da parte di questa, alla nuova sede o al domicilio eletto, ma a tutto loro rischio pel caso che, per qualunque ragione, il trasferimento non dovesse più avvenire.

Art. 12.

Dall'importo della indennità di tramutamento non va dedotta alcuna quota per il risparmio conseguito sulle tariffe ordinarie di trasporto, nei casi in cui le famiglie degli ufficiali possono viaggiare sulle ferrovie, sul mare e sui laghi, a prezzi ridotti.

Art. 13.

L'indennità è sempre computata in base all'itinerario ed al mezzo di trasporto che reca minore spesa allo Stato, indipendentemente dalla via seguita dalla famiglia o dal suo capo per recarsi alla nuova residenza o al domicilio eletto.

Art. 14.

L'indennità si computa sempre dall'antica alla nuova sede di servizio o al domicilio eletto, anche se, all'atto del trasferimento, la famiglia, o parte di essa, si trovi in luogo diverso.

Però, se il trasferimento avviene mentre l'ufficiale si trova temporaneamente in servizio fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, l'indennità si computa dalla sede ordinaria o dalla sede temporanea, secondo che la famiglia risieda nell'una o nell'altra.

Così pure, se, all'atto del trasferimento o nei sei mesi successivi, l'ufficiale debba recarsi fuori della nuova sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, l'indennità si computa sino alla nuova sede ordinaria o sino alla sede temporanea, secondo che la famiglia si trasferisca direttamente nell'una o nell'altra.

Art. 15.

Per le famiglie degli ufficiali collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo e per le famiglie degli ufficiali morti, l'indennità si computa dall'ultima sede di servizio dell'ufficiale al domicilio eletto.

Per le famiglie degli ufficiali richiamati dalla disponibilità, dall'aspettativa o dalla posizione ausiliaria, la indennità si computa dal luogo nel quale l'ufficiale riscuoteva gli assegni, alla sede in cui è destinato a prestare servizio.

Art. 16.

Per le famiglie degli ufficiali inviati fuori del Regno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, invece della indennità di tramutamento, spetta, per le persone, il rimborso del prezzo del biglietto di viaggio in 1ª classe per l'intero percorso; e per il bagaglio, il rimborso delle spese di trasporto di kg. 300, per le famiglie senza figli, e di kg. 600 per le famiglie con figli, in base all'itinerario più breve ed alle tariffe dei mezzi di trasporto occorsi sia nel Regno sia all'estero.

Art. 17.

Il trattamento personale degli ufficiali, nei casi preveduti per le loro famiglie dal presente decreto, è quello stabilito dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1908 e da questa data sono abrogate quelle del R. decreto 25 luglio 1899, n. 336 e del R. decreto 20 novembre 1904, n. 631, con tutte le altre che vi si connettono e vi si riferiscono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CASANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **130** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto il Nostro decreto in data 10 luglio 1901, n. 375,

con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione di detta legge; e i Nostri decreti in data 11 dicembre 1902, n. 540, e 28 giugno 1908, n. 411, con cui fu modificato il detto regolamento;

Uditi i pareri del Consiglio dell'emigrazione, del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, è sostituito il seguente:

Art. 63. — Quando il vettore abbia assunto a suo carico il trasporto marittimo di emigranti da un porto nazionale ad uno di quelli indicati nell'art. 9 della legge, in cui essi debbono prendere imbarco sul piroscafo destinato al viaggio transoceanico, dovranno essere impiegati piroscafi dichiarati idonei al trasporto di passeggeri in viaggio di breve navigazione, giusta i regolamenti marittimi. In tal caso agli emigranti stessi debbono essere inoltre garantite le condizioni seguenti:

a) vitto quale è prescritto per gli emigranti in viaggi transoceanici;

b) spazio nei corridoi secondo le prescrizioni dello articolo 99;

c) trasporto gratuito del bagaglio nella misura stabilita all'articolo 88;

d) trasbordo gratuito delle persone e del bagaglio sul piroscafo transoceanico;

e) cuccetta con materassa e coperta, quando l'emigrante debba pernottare a bordo;

f) sorveglianza, per parte di una persona dell'equipaggio, incaricata dal capitano, affinchè siano, in modo speciale, tutelati i bambini e le donne.

Inoltre, sul biglietto d'imbarco di cui all'art. 74, deve essere fatta annotazione dell'obbligo, assunto dal vettore, del trasporto marittimo degli emigranti fino al porto di partenza del piroscafo transoceanico, e deve indicarsi:

1° se e quale supplemento di nolo sia percepito per questo trasporto;

2° il nome e la stazza del piroscafo di cabotaggio e la data di partenza di esso.

Il vettore deve curare che questo viaggio marittimo si compia nel minor tempo possibile; e pertanto sono proibiti i trasbordi e le interruzioni, salvo autorizzazioni speciali degli ispettori dell'emigrazione, i quali metteranno a carico dei vettori tutte le eventuali spese di sbarco ed imbarco, di vitto ed alloggio.

Il vettore, giusta la prima parte dell'articolo 16 della legge, ed il capitano del piroscafo sono responsabili pel mantenimento delle suddette condizioni, indipendentemente dalla responsabilità in cui il capitano stesso potesse incorrere per infrazione alle leggi e ai regolamenti marittimi.

Le stesse norme sono obbligatorie per i vettori ed altri armatori, allorchè si tratti di emigrati che rimpatriano da regioni transoceaniche e che debbano essere trasbordati, nel porto nazionale d'arrivo, su altri piroscafi, per essere inviati, a spese del vettore od armatore, a qualsiasi altro porto del Regno.

Prima che i suindicati piroscafi di piccola portata siano ammessi al servizio contemplato nel presente articolo, la loro idoneità deve essere constatata, su domanda degli armatori, mediante una speciale visita e misurazione eseguite da un funzionario di porto. Una copia del relativo verbale sarà consegnata al capitano del piroscafo ed un'altra all'Ispettore dell'emigrazione.

Art. 2.

Prima di essere ammessi al trasporto transoceanico di emigranti, i piroscafi debbono essere dichiarati idonei mediante l'ispezione speciale, di cui all'articolo 138 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375.

Per essere ammessi a questa visita i piroscafi dovranno:

a) essere di stazza lorda non inferiore a 5000 tonnellate;

b) essere stati varati da non oltre tre anni;

c) avere la propulsione a doppia elica distinta;

d) essere costruiti con doppio fondo almeno per due terzi della lunghezza della nave;

e) avere paratie stagne trasversali secondo le prescrizioni del registro italiano.

Il Commissariato potrà eccezionalmente ammettere in servizio piroscafi di età superiore ai tre anni, purchè la loro velocità superi le diciotto miglia all'ora.

Art. 3.

Il Commissariato dell'emigrazione, di concerto col Ministero della marina, potrà autorizzare al trasporto degli emigranti pei viaggi da proseguire oltre l'Atlantico in navigazione fluviale piroscafi di stazza lorda anche inferiore alle 5000 tonnellate. Queste navi saranno sottoposte alle disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili; salvo le deroghe che il Commissariato, di concerto col Ministero della marina, stimasse conveniente di consentire, tenuto conto delle circostanze speciali.

Art. 4.

Perdono il diritto di esercitare il trasporto degli emigranti quei piroscafi che raggiungano l'età di 20 anni, a partire dal giorno del varo.

Art. 5.

All'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, è sostituito il seguente:

Art. 98. — Nei piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso di alloggiare emigranti sì nel primo corridoio, che nel secondo, immediatamente sottostanti al ponte principale, purchè essi abbiano l'altezza almeno di m. 2.20, misurata dalla faccia superiore del fasciame del ponte sottostante alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante. Nei punti di transito l'altezza libera non potrà essere inferiore a m. 1.80.

Nei piroscafi a controcoperta, a coperta di manovra, a ponte tenda e simili è permesso di alloggiare emigranti entro spazi chiusi esistenti immediatamente al disopra del ponte principale, ma non già in altri locali al disopra della controcoperta, della coperta di manovra, del ponte tenda e simili.

Nei piroscafi così detti « a più ordini di ponti » nei quali il ponte principale sia quello più elevato, sarà permesso di alloggiare emigranti nelle sovracostruzioni esistenti al disopra del predetto ponte principale.

A giudizio della Commissione di visita d'idoneità, potrà essere permesso di alloggiare emigranti in altre sovrastrutture, quando queste siano normalmente destinate a passeggieri di prima o di seconda classe, od abbiano requisiti tali da essere atte indubbiamente ad alloggio di emigranti.

Le sovracostruzioni, i casseri, i castelli, ecc., per essere adattati ad alloggi devono essere di solida costruzione.

Nessun ponte può essere adibito al detto scopo, se non ha bagli fissi ricoperti con solido fasciame. Sono assolutamente esclusi i ponti a tavolato posticcio.

Ogni ponte deve avere un adeguato numero di ombrinali di sca-

rico, forniti di valvola se sboccano all'esterno e di tappo a vite se in sentina.

Art. 6.

All'art. 101 del regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, è sostituito il seguente:

Art. 101. — Ad ogni locale posto sotto il ponte di coperta ed in cui siano alloggiati gli emigranti si deve poter accedere a mezzo di scale di inclinazione non inferiore a 35 gradi rispetto alla verticale.

Le scale debbono essere in numero di una per ogni cento persone che debbono transitarvi, o frazione di cento. In ogni caso il numero delle scale è determinato, nella suindicata proporzione, in rapporto al numero delle persone alloggiate in tutti i locali (anche se posti su ponti diversi) ai quali le scale stesse danno accesso dal ponte scoperto.

I locali in cui siano riuniti più di trecento emigranti debbono avere due accessi, ciascuno fornito di almeno due scale, e posti l'uno a proravia e l'altro a poppavia. La Commissione di visita può consentire che ai detti locali si acceda mediante un grande boccaporto fornito di quattro o più scale, purchè riconosca le buone condizioni di aereazione dei locali medesimi.

Ogni scala deve avere una larghezza di scalino di circa 80 centimetri netti ed essere provvista di guardamano, e, per sicurezza dei bambini, deve essere difesa fino all'altezza del guardamano stesso da una grata, anche in cordicella, o da tela olona solidamente fissata. Posteriormente le scale debbono avere una difesa per tutta la loro lunghezza e larghezza, costituita con strisce di legno « a giorno ».

Quando le scale, invece di essere applicate ai boccaporti principali, fossero messe in comunicazione con la coperta per mezzo di apposite aperture, queste debbono essere coperte da tughe o da soprastrutture, provviste di porte di sufficiente ampiezza.

Da ciascun locale d'alloggio alla coperta dovrà sempre esservi un mezzo di accesso, anche durante le operazioni d'imbarco e di sbarco delle merci. Perciò se un locale non avesse, oltre il boccaporto comune, una discesa speciale od una porta di accesso ad altro locale fornito di scala, una parte del boccaporto stesso dovrà essere sistemata ad uso esclusivo degli emigranti, separandola dal rimanente mediante solida cancellata in pali di ferro, in modo da evitare disgrazie.

Intorno a ciascun boccaporto del primo e del secondo corridoio dovranno essere fissati candelieri, sorreggenti una catenella a doppio ordine.

Art. 7.

I locali adiacenti e laterali alle caldaie, ossia fra i cofani e le murate, non possono essere adibiti ad alloggio di emigranti.

Quelli laterali alle macchine possono venire adibiti ad uso di alloggio, esclusi quelli del secondo corridoio, ma dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

a) le paratie di separazione dei detti locali dalle macchine saranno corredate da una controparatia interna, per circolazione di aria. Nessuna apertura dovrà trovarsi nelle paratie, le quali, dal lato dell'alloggio, saranno rivestite di materiale coibente;

b) nei suddetti locali l'aria sarà rinnovata in misura conveniente, a giudizio della Commissione di visita;

c) il ponte di questi locali dovrà essere rivestito, in modo fisso, di legname che sia di sufficiente spessore e di conveniente larghezza a giudizio della Commissione.

Queste disposizioni, ad eccezione di quella contenuta alla lettera *c)*, non si applicano ai piroscafi che, lateralmente alle macchine od alle caldaie, abbiano un andito di almeno un metro di larghezza od altri locali di dimensioni corrispondenti.

In nessun caso sarà permesso l'alloggio degli emigranti nei locali suindicati, se i RR. commissari abbiano constatato, in due viaggi anche non consecutivi, che la loro temperatura superi quella degli altri locali adibiti ad alloggio di emigranti.

Art. 8.

Sui piroscafi che fuori del Mediterraneo debbono oltrepassare il 36° parallelo di latitudine nord o sud, deve essere impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace per tutti i locali di alloggio degli emigranti, per le infermerie e per l'ambulatorio.

Sui piroscafi adibiti ad altre linee il sistema di riscaldamento è obbligatorio pei soli locali delle infermerie e dell'ambulatorio.

L'uso degli apparecchi di riscaldamento dei vari locali sarà regolato a giudizio del R. commissario.

Art. 9.

All'art. 110 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, è sostituito il seguente:

Art. 110. — Ogni piroscafo che imbarca più di cinquanta emigranti deve avere un locale permanentemente destinato ad uso di infermeria, diviso in due sezioni, l'una per uomini e l'altra per donne, situato in coperta o nel corridoio superiore, lontano dalle estremità di prua e di poppa, convenientemente adattato e ventilato, diviso completamente dai locali di alloggio, e capace di ricoverare almeno il due per cento degli emigranti, ed anche dell'equipaggio, ove per questo non si abbia un'infermeria speciale, tenuto conto che per ogni emigrante o per ogni persona dell'equipaggio ivi ricoverata è assegnato uno spazio non minore di mc. 3.50. Non sarà permesso per tale scopo l'uso dei camerini.

Oltre l'infermeria suddetta, deve esservene una per malattie infettive, divisa pure in due sezioni, la quale deve essere situata verso l'estrema poppa, almeno a cinque metri a proravia dall'asse del timone, preferibilmente in coperta, completamente isolata sia dagli alloggi che dalle altre infermerie e con accessi propri. Le sue pareti debbono essere metalliche, e, quando essa è situata in coperta, debbono essere fasciate da materiale coibente (mattone di farina fossile, termolite) oppure da altro materiale coibente di grossezza non minore di 3 centimetri (cartoni di amianto), e debbono essere rivestite da lamiere di ferro. La capacità di tale infermeria deve essere sufficiente per ricoverare almeno l'uno per cento di tutte le persone imbarcate. Lo spazio per ogni persona non deve essere minore di quello prescritto per le infermerie ordinarie. Le cuccette saranno costruite in modo da diminuire per quanto è possibile le vibrazioni.

Tutte le cuccette avranno una larghezza non minore di centimetri 80, saranno collocate in modo che uno dei lati lunghi metri 1.80 sia adiacente al corridoio di passaggio e perciò direttamente accessibile.

Le cuccette non possono venire accoppiate per il lato più lungo, ma debbono essere separate da un intervallo di almeno 30 centimetri. I passaggi fra le cuccette avranno una larghezza non minore di 90 centimetri.

Le cuccette debbono avere materassa e guanciale di crine animale o di lana, del peso complessivo di almeno dieci chilogrammi, col corredo per ognuna, di due coperte di lana, di sei lenzuola e di tre federe bianche pel guanciale.

Ciascuna cuccetta deve essere provvista di una piccola mensola metallica per una bottiglia ed un bicchiere e di una sputacchiera di ferro smaltato. Le cuccette dovranno inoltre portare un numero progressivo bene visibile.

Annessi a ciascuna sezione di infermeria vi saranno inoltre un camerino da bagno, munito di prese d'acqua fredda e calda, ed una latrina stabile a sedile in ferro isolato con vaso, per uso soltanto degli ammalati, munita di opportuni appoggiatoi e costruita con tutte le regole d'arte e d'igiene.

Presso una delle sezioni dell'infermeria sarà sistemata, in apposito camerino bene aereato, la farmacia.

Ogni piroscafo deve avere un ambulatorio per la visita medica quotidiana, situato sul ponte superiore e verso il centro, facilmente accessibile. Questo locale deve avere una superficie non inferiore a mq. 10, in modo da poter contenere un letto articolato delle dimen-

sioni all'incirca di una cuccetta, attorno al quale si possa girare liberamente, un armadietto-farmacia per i soccorsi d'urgenza ed un tavolo adatto per posare i ferri chirurgici. Il locale deve essere bene aereato ed illuminato, dovendo servire eventualmente anche per operazioni chirurgiche.

Nei locali delle infermerie e dell'ambulatorio il ponte deve essere ricoperto di cemento, maiolica o altro materiale omogeneo, non assorbente, facilmente mantenibile, e che corrisponda ai dettami dell'igiene a giudizio della Commissione.

Art. 10.

Le cuccette di terza classe possono essere installate in cabine, purchè però le condizioni igieniche e di alloggio non siano in nulla inferiori a quelle generali stabilite per gli emigranti.

Art. 11.

Di concerto fra il Commissariato dell'emigrazione e il Ministero della marina, potrà essere imposto ai piroscafi in servizio di emigrazione adibiti a tutte o a determinate linee, l'impianto di apparecchi radiotelegrafici o radiotelefonici.

Il sistema, la potenzialità degli apparati, le modalità tecniche ed economiche per il loro uso saranno stabiliti, ed occorrendo modificati, dalle autorità competenti per l'ordinamento della radiotelegrafia nello Stato.

Art. 12.

All'art. 145 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, è sostituito il seguente:

Art. 145. — La Commissione di visita preliminare verifica anzitutto che il piroscafo sia in regola per quanto riguarda le visite dello scafo e della macchina prescritte dagli articoli 77 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Tenendo poi presente il verbale della visita di idoneità e quelli delle successive visite speciali in cui si fossero autorizzate modificazioni, la Commissione verifica accuratamente che i dormitorî, le infermerie, la lavanderia, i locali per l'equipaggio, i locali per la panificazione, i bagni, le latrine, la ghiacciaia, le casse d'acqua, le scale, i boccaporti, gli apparecchi di disinfezione, di ventilazione, di illuminazione e di riscaldamento, le cuccette ed il loro corredo, gli utensili della cucina e dei ranci, le provviste dei medicinali e dei disinfettanti, il distillatore, le imbarcazioni, i salvagente, le cinture di sicurezza, gli apparecchi contro gl'incendi e tutti gli oggetti di dotazione corrispondano rispettivamente per buone condizioni di sistemazione, per qualità, quantità e condizioni di pulizia, a quanto è prescritto dai regolamenti. Verifica pure che l'area libera destinata agli emigranti, pel viaggio da intraprendere, sia bene determinata e che la provvista del carbone, tenuto conto della quantità imbarcata e di quella di rifornimento normale nei porti di scalo, sia sufficiente per la durata del viaggio aumentata di un quarto. Verifica poi la quantità e la qualità dei viveri, ed in ispecie dell'acqua, ed i mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione.

La Commissione deve indicare nel processo verbale le dimensioni e lo spazio dei singoli ambienti nei quali essa ha permesso la costruzione o il mantenimento delle cuccette; e se per un ingombro qualunque si dovesse fare dallo spazio totale qualche deduzione, deve specificare la qualità e le dimensioni dell'ingombro.

Deve pure verificare che la cucina, i forni da pane ed i locali per la panificazione siano nelle condizioni prescritte nell'art. 133 del regolamento, e che vi sia a bordo un locale idoneo per la sicura custodia, durante la fermata del piroscafo nel porto di destinazione degli emigranti non ammessi allo sbarco. Deve poi indicare nel verbale l'ubicazione e la capacità di questo locale, nonchè di quelli di alloggio dell'equipaggio.

Per ultimo, essa deve provvedere, sotto la necessaria sorveglianza, a fare sbarcare i viveri trovati guasti od alterati, il cui uso può essere nocivo alla salute dei passeggeri, ed a farli custodire in un locale della capitaneria.

Art. 13.

Non può essere eseguita visita preliminare, e non può quindi consentirsi l'imbarco di emigranti, se il piroscafo abbia prima imbarcato passeggieri di terza classe o di classe ritenuta equivalente, in porti stranieri. Il Commissariato, in circostanze speciali, o per linee poco frequentate da emigranti, può consentire che si deroghi a questa norma.

Art. 14.

La Commissione di visita d'idoneità è chiamata a prendere conoscenza di tutti i locali di alloggio dei passeggieri, ed a dichiarare, giusta i criterî di massima stabiliti dal Commissariato, quali locali su ogni piroscafo siano di terza classe, tenendo conto del loro arredamento e della loro ubicazione. Il vettore è tenuto ad uniformarsi al giudizio della Commissione, salvo restandogli, entro i quindici giorni successivi alla partenza del piroscafo, il diritto di ricorso al Commissariato.

I vettori debbono denunziare al capitano di porto, presidente della Commissione di visita d'idoneità, tutte le variazioni da essi introdotte nei locali di alloggio delle diverse classi.

Ricevuta tale denuncia, il presidente della Commissione, di concerto con l'Ispettore dell'emigrazione, esaminerà sommariamente se, in seguito alle variazioni nell'assetto, siano stati formati nuovi locali che possano essere dichiarati di terza classe. In questo caso il piroscafo sarà sottoposto ad una nuova ispezione speciale.

Art. 15.

La Commissione di visita preliminare prende conoscenza di tutti i locali destinati ad alloggio di passeggieri ed avverte d'urgenza il capitano di porto se trova locali che essa ritenga doversi considerare di terza classe.

Avuta tale notizia, il capitano di porto convoca d'urgenza la Commissione di visita di idoneità per gli accertamenti di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

I RR. Commissari viaggianti e le Commissioni di visita, quando constatino che a bordo di un piroscafo vi siano classi che possano essere dichiarate equivalenti alla terza, ne debbono dare sollecita notizia al Commissariato.

Art. 17.

All'art. 122 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, è sostituito il seguente:

Art. 122. — Il medico governativo, prima di lasciare il piroscafo, deve assicurarsi che, entro tre giorni dall'arrivo, tanto per le coperte e le materasse, ove non sia necessario distruggerle, quanto per le cuccette, i locali d'alloggio e le infermerie, siano state eseguite le necessarie lavature e disinfezioni, e ne rilascerà certificato al capitano del piroscafo, per essere esibito alla Commissione di visita di cui all'art. 144.

In mancanza del medico governativo, le operazioni stesse saranno ordinate e sorvegliate dal medico civile che lo sostituisce; ed il relativo certificato dovrà essere vidimato dal Commissario viaggiante.

Qualora il capitano non adempia, per ragioni commerciali o di forza maggiore, a dette formalità, si dovrà procedere, prima dell'imbarco di emigranti in un porto nazionale per un nuovo viaggio, ad una generale ed accurata disinfezione sotto la sorveglianza del medico di porto, a meno che il capitano del piroscafo, se proveniente da un porto estero, non comprovi, mediante certificato ufficiale, vidimato dalla R. autorità consolare e ritenuto sufficiente dalla Commissione di visita, che la disinfezione abbia avuto luogo immediatamente prima della partenza dal porto medesimo.

Art. 18.

All'art. 170 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, modificato con R. decreto 11 dicembre 1902, n. 540 è sostituito il seguente:

Art. 170. — I vettori di emigranti, i quali trasportino da un porto estero transoceanico passeggieri di 3ª classe di nazionalità italiana diretti in Italia, debbono attenersi a tutte le disposizioni contenute nel regolamento circa la velocità, le condizioni nautiche, l'assetto e il corredo dei piroscafi, come pure debbono attenersi alle disposizioni in vigore circa il trattamento degli emigranti per quanto riguarda il vitto, l'igiene, l'assistenza sanitaria, lo spazio nei dormitori e l'area libera in coperta. Salvo che intervenga autorizzazione del Commissariato i vettori di emigranti non possono eccedere i prezzi dei noli stabiliti pei viaggi di andata, a norma dell'art. 14 della legge.

Qualora si tratti di viaggi di ritorno di piroscafi partiti dal Regno con emigranti, il medico governativo continuerà ad avere, fino all'arrivo nel porto italiano di sbarco, la direzione del servizio di igiene e di cura per quanto concerne i passeggieri di 3ª classe, salva facoltà ai non italiani di ricorrere alla cura del medico imbarcato dal vettore. Qualora questi non abbia imbarcato un medico proprio, il medico governativo assumerà pure il servizio sanitario degli altri passeggeri e dell'equipaggio. Il medico stesso, od in sua mancanza il Commissario governativo, continuerà ad esercitare l'ufficio di sorveglianza a riguardo dei passeggieri nazionali di 3ª classe.

Queste disposizioni si applicano anche in caso di trasbordo dei passeggieri italiani di 3ª classe in un porto straniero del Mediterraneo.

Prima che i piroscafi, sì italiani che stranieri, intraprendano il viaggio di ritorno, il medico governativo curerà che siano operate le lavature e le disinfezioni necessarie, affinchè l'igiene di bordo, risponda alle condizioni imposte per le partenze dai porti del Regno in tutto e specialmente per quanto riguarda le cuccette, le materasse e le coperte.

Il vettore, sì nazionale che straniero, il quale rilasci per mezzo dei propri agenti in paesi posti al di là dell'Oceano, biglietti di viaggio ad emigrati italiani che vogliono far ritorno in patria, deve attenersi alle disposizioni dell'art. 74 del regolamento, per quanto riguarda le indicazioni da apporre sul biglietto.

Nei biglietti di viaggio deve pure essere precisato se il passeggiero sarà trasportato al porto italiano di destinazione direttamente, oppure mediante trasbordo, in un porto intermedio straniero o italiano, sopra un altro piroscafo, ovvero mediante ferrovia. Nel caso di trasbordo in un porto del Mediterraneo sopra un altro piroscafo, questo dovrà avere i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto; e su di esso, con i passeggieri, dovrà pure trasbordare, per la loro tutela, il medico governativo o il R. Commissario che lo sostituisce.

Se la partenza venga poi prorogata, il vettore sarà tenuto, qualunque sia la causa del ritardo, a provvedere le spese di vitto e d'alloggio dell'emigrato giunto al porto d'imbarco, del giorno della partenza indicato nel biglietto fino al giorno in cui la partenza avvenga, uniformandosi alle norme che saranno in proposito stabilite dal R. ufficiale consolare del luogo.

Art. 19.

Alle disposizioni del R. decreto 28 giugno 1908, n. 411, sono sostituite le seguenti:

Il capitano di piroscafo nazionale o straniero, non inscritto su patente di vettore che imprenda viaggi da porti americani, qualora imbarchi più di cinquanta passeggieri italiani di terza classe, o di classe equivalente, diretti ad un porto del Regno, deve munirsi di speciale licenza della R. autorità consolare italiana.

La licenza potrà essere accordata:

a) se il piroscafo non fu precedentemente escluso o radiato dai servizi dell'emigrazione;

b) se il piroscafo è diretto ad uno dei porti indicati nell'art. 9 della legge sull'emigrazione;

c) se il piroscafo ha i requisiti di velocità, qualità nautiche, assetto e corredo conformi alle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, modificato col decreto 11 dicembre 1902, n. 540:

d) se ai passeggeri di 3ª classe si dà un trattamento di vitto ed alloggio non inferiore a quello richiesto per gli emigranti in partenza dal Regno;

e) se il piroscafo imbarca un medico italiano, autorizzato dal console, per la cura igienica e l'assistenza sanitaria dei passeggieri.

L'autorità consolare subordinerà la licenza, ove lo creda, ad una preventiva ispezione del piroscafo che farà eseguire da periti di sua fiducia a spese del capitano.

La licenza deve indicare tutte le condizioni imposte al capitano.

Il capitano, giunto nel porto del Regno in cui deve sbarcare i passeggieri, invierà l'elenco prescritto dall'art. 185 del regolamento sulla emigrazione all'Ispettore dell'emigrazione.

Il console, pel rilascio della licenza, può richiedere che il piroscafo sia sottoposto nel Regno all'Ispezione speciale di cui all'articolo 138 del regolamento.

Appena che il piroscafo sia giunto nel porto del Regno, in cui deve sbarcare i passeggieri, il medico dovrà far pervenire all'Ispettorato dell'emigrazione, un rapporto sull'andamento del servizio durante il viaggio e sui fatti avvenuti.

L'Ispettore dell'emigrazione dovrà recarsi subito a bordo, prima che il piroscafo sia stato ammesso a sbarcare i passeggeri di terza classe, e procederà alla visita prescritta, dall'art. 186 del regolamento.

Qualora il capitano non si sia munito della licenza consolare, non sarà consentito lo sbarco dei passeggieri dal piroscafo se prima non vi abbia acceduto a bordo l'Ispettore di emigrazione, o un ufficiale di pubblica sicurezza secondo che si tratti di un porto indicato nell'art. 9 della legge sull'emigrazione o di altro porto. L'Ispettore di emigrazione o l'ufficiale di pubblica sicurezza procederà alla visita di cui sopra ed all'accertamento delle contravvenzioni in cui sia incorso il capitano.

La licenza consolare sarà pure obbligatoria, sotto l'osservanza delle condizioni indicate ai paragrafi *d)* ed *e)*, pei piroscafi inscritti in patente su cui non si trovi imbarcato regio Commissario.

Art. 20.

Agli eventuali trasbordi nei porti intermedi ed allo sbarco nei porti di arrivo dei passeggieri di 3ª classe o di classe equivalente e dei bagagli deve essere provveduto, secondo le norme stabilite dal Commissariato, a cura e a spese del vettore, o del capitano se si tratti di nave non iscritta su patente di vettore.

Art. 21.

Ai piroscafi che abbiano esercitato il trasporto degli emigranti dopo il 1° gennaio 1907, sotto l'impero del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

1. Essi sono esonerati dalle condizioni stabilite dai paragrafi *a*, *b*, *c*, *d* ed *e*, dell'art. 2, nonchè dall'obbligo di aver la maggiore altezza dei ponti prescritta dall'art. 5:

2. Il Commissariato, di concerto col Ministero della marina, potrà consentire che siano conservate le infermerie disposte secondo le prescrizioni dell'art. 110 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, applicando però ad esse le disposizioni del presente decreto, circa l'arredamento, la ventilazione, il riscaldamento, il numero dei posti disponibili e le dimensioni delle cuccette;

3. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 saranno applicate ai detti piroscafi un anno dopo la promulgazione del presente decreto: e nel frattempo resterà in vigore l'art. 101 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 22.

Pei piroscafi di cui all'art. 1° del presente decreto, sarà consentito, per un anno dall'entrata in vigore di esso, che gl'ispettori del-

l'emigrazione si valgano della facoltà di cui all'art. 63, lettera *e*), del regolamento 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 23.

Salvo l'applicazione delle maggiori pene stabilite da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite con ammenda fino a lire mille, a norma dell'art. 31, 7° capoverso della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23.

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — LACAVA — CARCANO — ORLANDO — CASANA — MIRABELLO — COCCO-ORTU — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 134 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta l'impossibilità in cui si trovano i magistrati destinati a ricomporre la Corte d'appello di Messina di prestare giuramento e di essere immessi nelle funzioni con le norme indicate dagli articoli 37 e seguenti del regolamento generale giudiziario, approvato con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2661 (serie 1ª), e l'urgenza di rimuovere tale ostacolo al funzionamento della giustizia;

Ritenuta la necessità di avvalersi delle facoltà concesse dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visti l'art. 14 della legge suddetta e gli articoli 37 e seguenti del regolamento giudiziario del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il magistrato destinato a sostituire il primo presidente della Corte d'appello di Messina in caso di assenza o di impedimento, a norma del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, presterà giuramento nelle mani del primo presidente della Corte di cassazione di Palermo.

I consiglieri della Corte e i sostituti procuratori generali del Re presteranno il giuramento nelle mani del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 2.

Il presidente o il magistrato destinato a sostituirlo giusta l'articolo precedente potrà prendere possesso della carica senza l'intervento della Corte e con l'assistenza del cancelliere, redigendone verbale; e potrà immettere in possesso i consiglieri e i sostituti procuratori generali del Re, egualmente senza intervento della Corte.

Il presidente, o chi ne fa le veci, potrà inoltre ricevere ogni altro giuramento che secondo le leggi ed i regolamenti in vigore dovrebbe essere prestato avanti la Corte.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore sino al 31 dicembre 1909. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 135 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che a causa del disastro che ha colpito la provincia di Messina, la Commissione istituita presso quella Corte di appello, a norma dell'art. 12 della legge 18 luglio 1907, n. 512, non ha potuto procedere allo scrutinio dei funzionari delle cancellerie e delle segreterie del distretto, e che non sarebbe possibile procedervi ora senza grave ritardo;

Ritenuto che tale stato di cose rende impossibile di provvedere alle promozioni nel personale di tutto il Regno con grave danno del servizio e dei funzionari interessati;

Ritenuta l'urgenza di rimuovere tale inconveniente con le facoltà concesse dalla legge 12 gennaio 1909, num. 12.

Visto l'art. 14 della stessa legge;

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia una Commissione da nominarsi con decreto del ministro guardasigilli, la quale nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, tenuto conto delle precedenti classifiche e degli altri elementi di giudizio, che crederà opportuni, procederà allo scrutinio di quei funzionari delle cancellerie e delle segreterie del distretto della Corte di appello di Messina, che sarebbero dovuti essere scrutinati da quella Commissione distrettuale nel dicembre 1908, a norma della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Il giudizio della Commissione non è soggetto a revisione.

Art. 2.

Lo scrutinio fatto dalla Commissione istituita a norma dell'articolo precedente, avrà efficacia fino al 31 dicembre 1909.

Nel mese di dicembre del corrente anno la Commissione distrettuale di Messina ripeterà lo scrutinio a norma dell'art. 14 della citata legge sulle cancellerie.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non saranno riordinati i casellari giudiziali presso i tribunali di Messina, Palmi e Reggio Calabria l'ufficio del casellario centrale è autorizzato a comunicare ai procuratori del Re presso quei tribunali le notizie risultanti dai cartellini esistenti e classificati in detto casellario.

Art. 2.

I procuratori del Re presso gli stessi tribunali sono autorizzati, nello stesso periodo di tempo, a rilasciare, in luogo dei certificati e delle dichiarazioni di cui negli articoli 2, 3, 4 della legge 30 gennaio 1902, n. 87 sul casellario giudiziale, 10 e 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107 portanti disposizioni per l'attuazione della citata legge, 26 a 32 del regolamento per il casellario giudiziale approvato con R. decreto 15 ottobre 1905, n. 548, degli attestati equipollenti, sulla base delle notizie ricevute dal casellario centrale e di altre informazioni assunte.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con R. decreto dell'11 febbraio 1909:

Oliva dott. Emanuele, segretario di 1ª classe, in aspettativa per salute, richiamato, a sua domanda, in servizio.

Con R. decreto del 7 febbraio 1909:

Luisi dott. Vincenzo, segretario di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Leone dott. Salvatore, segretario di 3ª classe, collocato in aspettativa per servizio militare.

Con R. decreto dell'11 febbraio 1909:

Gay di Quarti nob. dei conti dott. Guido, segretario di 1ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 7 febbraio 1909:

Forni rag. Socrate, ragioniere di 3ª classe, collocato in aspettativa per servizio militare.

Amministrazione degli Archivi di Stato.

Con R. decreto del 14 gennaio 1909:

Gozzi cav. Ferdinando, assistente di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età e anzianità di servizio.

Combetti cav. uff. Giovanni, assistente di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Civiletti cav. Gioacchino, assistente di 3ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con R. decreto del 14 febbraio 1909:

Cervis dott. Alfredo, commissario di 1ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 10, dal 1° al 7 marzo 1909.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre, riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Avellino*	Avellino	Solofra.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Brescia	»	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Oristano	Narbolia	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Setzu	»	2	—	2	—	2	—
	Genova	Genova	Genova	»	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Gragnano	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Termini	Termini	»	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Matera	Miglionico	»	1	—	1	—	1	—
	Sassari	Nuoro	Orosei	»	1	—	1	—	1	—
	Siena	Montepulciano	Radicofani	»	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Bassano	Rossano	»	1	—	1	—	1	—
					12	—	12	—	12	—
Carbonchio sintomatico	*Ascoli*	Fermo	Monte Granaro. . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Como	Como	Casasco	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Verolengo	»	1	—	1	—	1	—
					3	—	3	—	3	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	bovina	—	9	—	—	—	9
	»	Asti	Aramengo	»	4	—	8	—	—	8
	»	»	Frinco	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Damiano . . .	»	—	4	—	4	—	—
	»	Casale Monf.	Calliano	»	—	1	—	1	—	—
	»	Novi	Ovada	»	—	2	—	2	—	—
	Aquila	Avezzano	Ortucchio	»	—	32	—	—	—	32
	Arezzo	Arezzo	Bucine	»	—	2	—	—	—	2
	Belluno	Feltre	Feltre	»	1	—	4	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Bergamo	Bedulita	bovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Brembilla	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Chiuduno	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Grumello M.	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Poscante	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Telgate	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Zandobbio	»	—	8	—	—	—	8
	»	Treviglio	Fara d'Adda	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Mornico	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Osio Sotto	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sabbio Bergamasco.	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Treviglio	»	—	6	—	—	—	6
	Bologna	Bologna	Calderara di Reno	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Castel d'Argile. . .	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Castelmaggiore . .	»	—	3	3	2	—	4
	»	»	Castel San Pietro .	»	5	14	18	19	—	13
	»	»	Castenaso	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Crespellano	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Crevalcore	»	—	24	—	—	—	24
	»	»	Galliera	»	1	5	2	—	—	7
	»	»	Sala Bolognese. . .	»	1	49	2	—	—	51
	»	»	San Giovanni in P. .	»	—	59	—	57	—	2
	»	»	S. Pietro in C. . . .	»	—	31	—	—	—	31
	»	»	Zola Predosa. . . .	»	—	5	—	—	—	5
	Brescia	Breno	Braone	»	—	43	—	—	—	43
	»	Brescia	Isorella	»	2	—	51	—	—	51
	»	»	Montichiari	»	2	—	12	—	—	12
	»	Chiari	Orzinuovi	»	—	6	—	—	—	6
	»	Verolanuova	Gambara.	»	1	45	21	—	—	66
	»	»	Pavone Mella . . .	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	San Gervasio. . . .	»	1	36	8	2	—	42
	»	»	Seniga	»	1	37	10	37	—	10
	Como	Como	Maccio	»	3	—	3	3	—	—
	»	»	Rovellasco	»	4	—	9	—	—	9
	»	Varese	Abbiate Guazzone .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Gornate Inferiore .	»	1	—	1	—	—	1
	Cremona	Casalmaggiore	Castelponzone . . .	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Drizzona.	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Martignana Po . .	»	—	10	—	5	—	5
	»	»	Vho	»	1	55	2	—	—	57

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1º al 7 marzo 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Crema	Agnadello	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	»	Dovera	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Soncino	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Spino d'Adda	»	—	3	—	—	—	3
	»	Cremona	Cappella P.	»	—	81	—	—	—	81
	»	»	Corte de' Frati	»	—	79	—	79	—	—
	»	»	Cremona	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Duemiglia	»	—	79	—	—	—	79
	»	»	Grumello C.	»	—	15	—	7	—	8
	»	»	Ostiano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Sospiro	»	3	—	106	—	—	106
	»	»	Torre P.	»	—	39	—	—	—	39
	»	»	Volongo	»	—	15	—	—	—	15
	Cuneo	Alba	Diano	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Guarene	»	—	4	—	4	—	—
	»	Mondovì	Clavesana	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Pianfei	»	1	—	2	—	—	2
	Ferrara	Cento	Cento	»	—	7	—	—	—	7
	»	Comacchio	Migliarino	»	—	44	23	15	—	52
	»	Ferrara	Bondeno	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Ferrara	»	5	18	27	18	—	27
	»	»	Portomaggiore	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Vigarano M.	»	—	14	—	14	—	—
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	»	—	4	2	—	—	6
	»	»	Montespertoli	»	1	—	2	—	—	2
	»	Pistoia	Pistoia	»	—	2	—	—	—	2
	Forlì	Cesena	Cesenatico	»	—	12	—	—	—	12
	»	Forlì	Bertinoro	»	—	45	—	10	—	35
	»	»	Forlì	»	—	29	—	10	—	19
	Genova	Genova	Genova	»	—	—	3	—	3	—
	»	»	San Pier d'Arena	»	—	—	2	—	2	—
	Mantova	Asola	Rodigo	»	—	12	—	—	—	12
	»	Bozzolo	Rivarolo	»	1	—	18	—	—	18
	»	Castiglione St.	Medole	»	—	112	—	50	—	62
	»	Mantova	Castellucchio	»	1	19	10	19	—	10
	»	»	Porto	»	1	—	22	—	—	22
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	3	12	12	10	—	14
	»	»	Magenta	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Marcallo	»	—	2	—	2	—	—
	»	Lodi	Castelnuovo Bett.	»	2	4	15	4	—	15

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	Maccastorna	bovina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Villavesco	»	1	—	20	—	—	20
	»	Milano	Chiaravalle	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Milano	»	1	2	11	—	1	12
	Modena	Mirandola	Camposanto	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Cavezzo	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	S. Possidonio	»	—	46	—	27	—	19
	»	Modena	Bomporto	»	1	13	11	12	—	12
	»	»	Carpi	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Castelnuovo	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Castelvetro	»	1	14	7	14	—	7
	»	»	Modena	»	—	5	—	—	—	5
	Novara	Novara	Borgomanero	»	2	6	14	6	—	14
	»	»	Camignago	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Soriso	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Vaprio d'Agogna	»	—	8	-	—	—	8
	Padova	Piove di Sacco	Legnaro	»	—	1	—	—	—	1
	Parma	Borgo S. Donn.	Borgo San Donnino	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Fontanellato	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Roccabianca	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	San Secondo P.	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Soragna	»	—	63	—	53	—	10
	»	Parma	Torrile	»	—	5	—	5	—	—
	Pavia	Mortara	Tromello	»	1	—	23	—	—	23
	»	»	Suardi	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Valle	»	—	18	—	18	—	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Besenzone	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Cadeo	»	—	32	—	—	—	32
	»	»	Cortemaggiore	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	Fiorenzuola d'Arda	»	—	22	4	—	—	26
	»	»	Villanuova sull'Arda	»	—	16	—	16	—	—
	»	Piacenza	Caorso	»	—	35	—	25	—	10
	»	»	Monticelli d'Ongina	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Pondenzano	»	1	—	30	—	—	30
	»	»	Pontenure	»	—	16	—	16	—	—
	Ravenna	Faenza	Bagnara di Romagna	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Castelbolognese	»	—	2	—	2	—	—
	»	Lugo	Bagnacavallo	»	1	—	14	—	—	14
	»	»	Massa Lombarda	»	—	6	—	—	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Em.*	Guastalla	Campagnola	bovina	—	21	—	6	—	15
	»	»	Rolo	»	1	11	20	—	—	31
	»	Reggio	Carpineti	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Toano	»	—	4	—	2	—	2
	Torino	Pinerolo	Frossasco	»	1	10	2	—	—	12
	»	»	Osasco	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pinerolo	»	1	—	19	—	—	19
	»	Torino	Gassino	»	1	4	3	2	—	5
	»	»	Marcorengo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Rivoli	»	—	6	—	6	—	—
	Treviso	Oderzo	Oderzo.	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Ponte di Piave. . .	»	—	3	—	3	—	—
	Venezia	Mestre	Favaro	»	—	—	7	—	—	7
	»	»	Marcon	»	1	—	6	—	—	6
	»	San Donà di P.	San Michele	»	—	26	—	26	—	—
	»	Venezia	Cellanico.	»	—	8	—	8	—	—
	Vicenza	Lonigo	Montebello.	»	—	12	—	—	—	12
					70	**1953**	**630**	**753**	**6**	**1824**
Morva e farcino	*Alessandria*	Casale Monf.	Pontestura	equina	1	—	1	—	1	—
	Bari	Bari	Bari	»	—	2	—	—	—	2
	»	Barletta	Bisceglie	»	—	1	—	—	—	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	9	—	—	—	9
					1	**12**	**1**	—	**1**	**11**
Rabbia	*Ascoli Piceno*	Fermo	Fermo	canina	—	1	—	—	1	—
	»	»	San Vittoria in Mat.	»	—	1	—	—	—	1
	Bari	Bari	Bitonto	»	—	—	1	—	—	1
	Catania	Catania	Catania	»	—	—	1	—	—	1
	Firenze	Firenze	Incisa Val d'Arno .	»	—	—	1	—	1	—
	Milano	Gallarate	Ubaldo.	»	—	—	5	—	5	—
	Modena	Modena	Bastiglia.	»	—	—	1	—	—	1
	Novara	Novara	Borgoticino	»	—	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	—	1	—	1	—
	Parma	Parma	Parma.	»	—	—	1	—	1	—
	Siena	Siena	Buonconvento . . .	»	—	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Carignano	»	—	—	1	—	1	—
	Verona	Isola della Sc.	Bovolone	»	—	—	1	—	1	—
					—	**2**	**15**	—	**13**	**4**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Ancona	—	—	1	—	—	—	1
	Aquila	Cittaducale	Antrodoco	—	—	16	—	—	—	16
	»	»	Borgovelino	—	1	4	1	—	—	5
	»	»	Castel Sant'Angelo	—	3	1	6	—	1	6
	»	»	Fiamignano	—	6	4	17	—	17	4
	»	»	Pescorocchiano	—	—	14	—	—	—	14
	»	»	Posta	—	—	8	—	4	—	4
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	3	—	1	—	2
	»	»	Bibbiena	—	—	2	—	—	—	2
	Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Acquaviva P.	—	—	5	—	—	1	4
	»	»	Ascoli	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Roccafluvione	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Venarotta	—	—	5	—	—	1	4
	»	Fermo	S. Elpidio a Mare	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Servigliano	—	1	—	5	—	3	2
	Bologna	Bologna	Anzola E.	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Bologna	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Castel d'Argile	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Castelfranco	—	—	3	—	—	—	3
	Brescia	Verolanuova	Cadignano	—	1	—	17	—	10	7
	Campobasso	Larino	Bonefro	—	5	—	5	—	—	5
	»	»	Montorio nei Fren.	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	San Giuliano	—	3	1	5	—	—	6
	Caserta	Sora	Atina	—	—	7	3	—	4	6
	»	»	San Donato	—	1	—	7	—	4	3
	Catanzaro	Monteleone	Serra San Bruno	—	—	2	—	—	2	—
	Cuneo	Cuneo	Fossano	—	—	5	—	—	—	5
	»	Mondovì	Mondovì	—	—	35	—	—	—	35
	»	Saluzzo	Revello	—	1	—	6	—	6	—
	Firenze	Pistoia	Pistoia	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Tizzana	—	—	2	—	2	—	—
	Forlì	Cesena	Cesena	—	—	17	—	—	—	17
	»	Forlì	Forlimpopoli	—	—	1	—	—	1	—
	»	Rimini	Rimini	—	—	9	—	—	—	9
	Genova	Spezia	Spezia	—	3	—	3	—	3	—
	»	»	Vezzano Lig.	—	3	—	3	—	—	3
	Lucca	Lucca	Viareggio	—	1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Macerata*	Camerino	Castelraimondo . .	—	—	33	—	—	—	33
	»	»	Gagliolo	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Muccia.	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pieve-Torina . . .	—	—	1	—	—	—	1
	Milano	Abbiategrasso	Zibido S. Giacomo .	—	—	74	—	74	—	—
	Modena	Mirandola	Mirandola	—	—	10	—	—	—	10
	»	Modena	Modena	—	1	—	8	—	—	8
	Parma	Borgo San D.	Busseto	—	—	22	—	—	2	20
	»	Parma	Corniglio	—	1	—	30	—	10	20
	»	»	Langhirano	—	—	8	—	—	—	8
	Perugia	Rieti	Monteleone S. . . .	—	—	3	—	1	2	—
	»	»	Nespolo	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Pozzaglia	—	2	11	4	1	3	11
	»	»	Rieti	—	2	8	3	2	5	4
	»	Perugia	Gubbio	—	1	—	3	—	3	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno.	—	—	6	—	—	1	5
	»	»	San Giorgio P. . .	—	—	1	—	—	1	—
	Reggio Emil.	Guastalla	Guastalla	—	—	96	—	—	—	96
	»	»	Luzzara	—	1	—	2	—	1	1
	Roma	Frosinone	Patrica	—	—	21	—	9	2	10
	»	Roma	Palestrina	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Roma.	—	1	—	14	—	—	14
	»	»	Roviano	—	—	2	3	—	4	1
	»	Velletri	Velletri	—	—	10	—	—	—	10
	»	Viterbo	Bassanello. . . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Farnese	—	1	—	3	—	—	3
	»	»	Orte.	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Roccalvecce	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Vetralla	—	—	6	—	6	—	—
	Rovigo	Adria	Cà Emo	—	—	2	—	2	—	—
	»	Massa Sup.	Bergantino	—	—	2	—	1	—	1
	Siena	Siena	Siena	—	2	1	5	1	5	—
	Teramo	Penne	Castel Castagna . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	Teramo	Giulianova . . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Notaresco	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Torricella Sicura. .	—	1	—	1	—	1	—
	Torino	Pinerolo	Vigone	—	1	—	8	—	2	6
	Verona	Verona	Verona	—	1	—	1	—	1	—
					48	**510**	**167**	**111**	**103**	**463**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	guariti	morto o abbattuti	che restano ammalati
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rogna	*Aquila*	Aquila	Collepietro.	ovina	—	50	—	25	—	25
	»	»	Lucoli	»	—	12	—	—	—	12
	»	Cittaducale	Fiamignano	»	—	35	—	—	—	35
	Avellino	Ariano	Casalbore	»	—	70	—	—	—	70
	Foggia	Foggia	Biccari.	»	—	9	—	—	—	9
	Perugia	Spoleto	Montefalco.	»	—	35	—	—	—	35
	Potenza	Matera	Miglionico.	»	—	50	—	—	—	50
	Roma	Roma	Palombara Sabina .	»	—	325	—	—	—	325
	»	»	Rignano Flaminio .	»	—	270	—	—	—	270
	»	»	Rocca Canterano. .	»	—	342	—	—	—	342
	»	»	Tivoli	»	—	1064	—	—	—	1064
	»	Viterbo	Ischia di Castro . .	»	—	510	—	—	—	510
	»	»	Montefiascone . . .	»	—	208	—	—	—	208
					—	2980	—	25	—	2955
	Aquila	Aquila	Aquila.	equina	—	9	—	—	—	9
	»	Avezzano	Collarmele	»	—	4	—	1	—	3
	»	Sulmona	Sulmona	»	—	1	—	—	—	1
	Bari	Barletta	Minervino Murge. .	»	—	2	—	—	—	2
	Lecce	Brindisi	Torre Santa Susanna	»	—	1	—	1	—	—
					—	17	—	2	—	15
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Perugia*	Rieti	Fara Sabina	ovina	—	32	—	—	—	32
	»	»	Petescia	»	—	70	—	—	—	70
	Roma	Roma	Poli	»	—	45	—	—	—	45
	»	»	Roma	»	—	650	—	—	—	650
	»	Velletri	Norma	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Velletri	»	—	450	—	—	—	450
					—	1297	—	—	—	1297

RIEPILOGO

	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 marzo 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	12	—	12	—	12	—
	equina	—	—	—	—	—	—
	ovina	—	—	—	—	—	—
		12	—	**12**	—	**12**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	3	—	3	—	3	—
	ovina	—	—	—	—	—	—
		3	—	**3**	—	**3**	—
Afta epizootica	bovina	70	1933	630	753	6	1824
	ovina	—	—	—	—	—	—
	suina	—	—	—	—	—	—
		70	**1933**	**630**	**753**	**6**	**1824**
Morva e farcino	equina	1	12	1	—	1	11
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	canina	—	2	15	—	13	4
	equina	—	—	—	—	—	—
	asinina	—	—	—	—	—	—
		—	**2**	**15**	—	**13**	**4**
Rogna	ovina	—	2980	—	25	—	2955
	equina	—	17	—	2	—	15
		—	**2997**	—	**27**	—	**2970**
Malattie infettive dei suini	suina	**48**	**510**	**167**	**111**	**108**	**463**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	**1297**	—	—	—	**1297**

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

SERBIA — *Dal 27 febbraio al 6 marzo 1909.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	—	—	—	—
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	4	4	4	4
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

Dal 16 al 28 febbraio 1909 — (B. n. 4).
Nessun caso di malattie infettive o contagiose.

MONTENEGRO PRINCIPATO

Dal 1° al 15 febbraio 1209.

Nessun caso di malattie epizootiche.

MONTENEGRO PRINCIPATO

Dal 16 febbraio al 1° marzo 1909.

Nessun caso di malattie epizootiche.

SPAGNA — *Gennaio 1909.*

MALATTIE	Provincia	Comuni	Casi	Morti od uccisi
Peripneumonia contagiosa dei bovini	10	15	99	78
Afta epizootica	3	3	177	14
Vaiuolo ovino	23	98	12228	928
Rogna	17	25	1755	99
Carbonchio ematico	23	48	376	303
Carbonchio sintomatico	6	9	35	35
Mal rossino dei suini	25	61	2077	888
Pneumo-enterite infettiva dei suini	17	38	1805	582
Pleuropneumonia contagiosa dei suini	5	7	235	87
Tubercolosi	11	12	35	35
Moccio	4	6	7	7
Rabbia	16	25	73	49
Influenza degli equini	15	19	565	32
Colèra degli uccelli	6	10	2044	1455
Difterite degli uccelli	3	3	15	9
Cisticercosi	16	18	59	59
Trichinosi	6	9	24	24

BULGARIA — *Dal 21 febbraio al 1° marzo 1909.*

(B. n. 6).

MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	6	6
Carbonchio ematico	4	4
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	6	6
Id. delle pecore	4	4
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	12	12
Moccio equino	4	4
Afta epizootica	2	2
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	2	2

(B. n. 10). — REGNO DI UNGHERIA, CROAZIA E SLAVONIA

a) UNGHERIA — *Dal 3 al 10 marzo 1909.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	125	131
Rabbia	350	365
Moccio e farcino	31	33
Afta epizootica	3	3
Vaiuolo ovino	29	74
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso degli equini	7	11
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	6	15
Rogna degli equini	111	199
Rogna delle pecore	37	196
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	5	5
Risipola dei suini (mal rossino)	66	137
Setticemia dei suini	212	456

b) CROAZIA E SLAVONIA — *Dal 24 febbraio al 3 marzo 1909*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Carbonchio ematico	7	7
Rabbia	1	1
Moccio e farcino	4	5
Afta epizootica	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morbo coitale maligno	2	12
Esantema coitale vescicoloso degli equini	—	—
Id. id. dei bovini	1	3
Rogna degli equini	13	18
Id. delle pecore	—	—
Setticemia emorragica dei bufali (barbone)	—	—
Risipola dei suini (mal rossino)	7	59
Setticemia dei suini	42	265

I territori dei paesi della Corona Ungherese sono immuni dalla peste bovina e dalla peripneumonia essudativa dei bovini.

SVIZZERA — *Dal 1° al 7 marzo 1909.*
(B. n. 9).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	4	6	—	6	6
Afta epizootica	1	1	1	18	—
Moccio e farcino	2	2	2	3	3
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	9	11	11	41	15
Rabbia	1	1	—	1	1

IMPERO OTTOMANO

Bollettino epizootico, n. 4.

AIDIN, 10-23 febbraio. — La peste bovina è comparsa a Hassan Baghi, Kilchlaghi e nel villaggio d'Oretch Pinor del Mutessarifet di Montéché. Sono state prese le necessarie misure.

(Tezkéré di S. E. Valin d'Aidin).

BODROUM, 9 febbraio. — L'epizoozia precedentemente annunciata a Varvour e a Yarich Couyon del Caza di Milas, è la peste bovina.

Sono state prese tutte le misure.

Questa epizoozia è anche comparsa a Bodroum e nel villaggio di Muskébi, Caza di Bodroum.

Sono state prese le misure appropriate.

(Rapporto del medico sanitario di Rodi).

SINOPE, 17 febbraio. — La peste bovina continua ad infierire nel villaggio di Cyviran presso Boyabod.

(Rapporto del medico sanitario).

Costantinopoli, 1° marzo 1909.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale in data 19 novembre 1908, ai seguenti ufficiali telegrafici è stato concesso l'aumento quadriennale di stipendio:

Delbò Angelo — Grasso Salvatore — Miraglia Carlo — Pini Antonio — Rastelli Alfredo, da L. 2450 a L. 2700.

Napoli Lodovico — Del Mare Salvatore — Luigioni Paolo — Tomay Gerolamo — D'Anna Salvatore — Buttazzo Brizio, da L. 2200 a L. 2500.

Personale di 1ª categoria.

Con R. decreto del 16 novembre 1908:

Botti cav. Luigi, capo sezione di 1ª classe a L. 6000, collocato in aspettativa d'autorità, per motivi di malattia.

Con R. decreto del 20 novembre 1908:

Ciaccio dott. Guglielmo, segretario a L. 1500, collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia.

Con R. decreto del 26 novembre 1908:

Crudeli ing. Umberto, segretario a L. 1500, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia.

Con R. decreto del 6 dicembre 1908:

Senigaglia cav. Serafino, primo segretario a L. 4000. Tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Sinigaglia cav. Serafino.

Dorato Alfonso, segretario a L. 2000, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio.

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 27 settembre 1908.

Consigliere Carlo, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, in aspettativa per motivi di malattia, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia.

Con R. decreto del 26 ottobre 1908:

Oricchio Giuseppina nata Zorzi, ausiliaria a L. 1650, tutti gli atti ufficiali che la riguardano si intendono emessi a nome di Oricchio Elena Giuseppa nata Zorzi.

Con R. decreto dell'8 novembre 1908:

Aschieri Marcellina, ausiliaria a L. 1200, per contratto matrimonio assume il cognome di Castelli; e tutti gli atti ufficiali che la riguardano si intendono d'ora innanzi emessi a nome di Castelli Rosa Marcellina nata Aschieri.

Con R. decreto del 16 novembre 1908:

Alghisi Eugenio, ufficiale d'ordine a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, ha cessato di far parte del personale, per conseguito impiego in altra Amministrazione.

Con decreto ministeriale del 19 novembre 1908:

Macchitella Rodolfo, alunno, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia.

Ugoni Guglielmo, alunno, collocato in aspettativa, per servizio militare.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,166,503 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 140 ora n. 312,277 del consolidato 3.75 0[0, per L. 105, al nome di Naldi *Elvige* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Naldi *Edvige* di Francesco minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 marzo 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94 e 136 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1039653 Solo certificato di proprietà	Passalacqua Domenico fu Francesco, domiciliato in Napoli. Vincolata d'usufrutto	Lire	60 —
»	1039655 Solo certificato di proprietà	Passalacqua Giovanni fu Francesco, domiciliato in Napoli. Vincolata d'usufrutto	»	60 —
Consolidato 3,75 %	341706 Solo certificato di proprietà	Torrusio Giuseppina, Annina e Romilda fu Andrea, minori, sotto la patria potestà della madre Ernesta Ros fu Salvatore, vedova di Torrusio Andrea, domiciliati a Napoli. Vincolata d'usufrutto	»	86 25
»	332954	Berruti Adelina di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, domicialiata a San Michele d'Asti (Alessandria)	»	255 —
Consolidato 5 %	346461 Solo certificato di proprietà	Bonomo Gaetano di Aniello, domiciliato in Napoli. Vincolata d'usufrutto	»	195 —
Consolidato 3 %	30791	Sagrestia della Collegiata di Vallerano. (Provincia di Roma)	»	3 —
»	47374	Luoghi Pii in Vallerano (Roma). Con annotazione	»	3 —
Consolidato 3,75 %	516964	Ghiandi Maria di Ernesto, nubile, e prole nascitura dello stesso Ghiandi Ernesto fu Lorenzo	»	393 75
Consolidato 3,50 %	19856	Bottolo Maria di Angelo, minore, sotto la patria potestà, domiciliata a Conegliano (Treviso)	»	70 —
Consolidato 5 %	1155128	Maragliano Vittorio fu Nicolò, domiciliato a Santa Margherita Ligure (Genova)	»	400 —
Consolidato 3,75 %	238187	Chiesa del Santissimo Crocefisso del Rinazzo in Aci Reale (Catania)	»	37 50
»	262509	Della Torre Alberto fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Carolina D'Havet, moglie in seconde nozze di Vittorio Scoppa Vanni, domiciliata a Genova	»	255 —
»	260557	Pettigiani Anna Maria di Spirito, nubile, domiciliata a Torino. Vincolata per dote militare	»	1500 —
»	454022	Figari Angela fu Prospero, moglie di Lavarello Ambrogio-Alessandro-Angelo (o Ambrogio-Angelo-Alessandro) fu Francesco, domiciliata a Genova. Vincolata per dote	»	787 50
»	554500	Ciampa Concetta Felicia fu Melchiorre, moglie di Cannavale Pasquale fu Francesco, domiciliata a Napoli. Vincolata per dote	»	397 50

Roma, 31 dicembre 1908.

Per il capo sezione
I. FRANCINI.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo della 1ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94 e 136 del regolamento approvato con Reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'art. 135 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	866112 Solo certificato di proprietà	Fusco Casimiro fu Lodovico, domiciliato a Napoli. Vincolata di usufrutto a favore di Marecondo Maria Giacinta fu Francesco Paolo	Lire	55 —
Consolidato 3 75 %	84663 Solo certificato di proprietà	Brielli Lucia, nata Pavia del vivente Carlo, domiciliata in Vigevano. Vincolata	»	75 —
»	434710	Prato Caterina fu Giovanni Battista vedova di Robaldo Costanzo, domiciliata a Pamparato (Cuneo)	»	22 50
Consolidato 5 %	366315	Falletta Pietro fu Salvatore, domiciliato a Lucca (provincia di Girgenti, Sicilia). Con annotazione	»	50 —
Debito perpetuo 5 % dei Comuni di Sicilia	1742	Genna Barlow Giuseppe e Giovanni fu Giovanni Vito, minori, rappresentati da Spanò Scipione fu Antonio, loro tutore	»	313 73
Consolidato 5 %	252596 Solo certificato di proprietà	Cappellania istituita dal fu Giuseppe Mirabello. Vincolata		230 —
Consolidato 3 75 %	527628	Iorio Eugenio fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà di sua madre Romano Virginia, vedova di Iorio Giovanni, domiciliato in Maddaloni (Caserta)	»	37 50
Consolidato 5 %	667838	Sagrestia di San Vittore in Vallerano (Roma)	»	20 —
Consolidato 5 %	465541	Fondazione di Cebà Nicoletta, fu Angelo, moglie del fu Agostino Lomellino fu Ansaldo, per distribuzione a poveri della parrocchia di Multedo in Pegli. Con annotazione	»	25 —
»	472294	Fondazione di Cebà Nicoletta fu Angelo, moglie del fu Agostino Lomellino fu Ansaldo, per distribuzione a poveri della parrocchia di Multedo in Pegli. Con annotazione	»	5 —
Consolidato 3.75 %	176754	Repetti Martino fu Giuseppe Antonio, domiciliato in Genova. Con annotazione	»	375 —
Consolidato 5 %	1069105	Carpinelli Alfonso fu Diodoro, domiciato in Cerreto Sannita (Benevento). Con annotazione	»	110 —

Roma, 31 ottobre 1908.

Per il capo sezione F. GAMBACCIANI. — *Per il direttore generale* GARBAZZI — *Il direttore capo della 1ª divisione* S. PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro ***(Divisione portafoglio)***

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 marzo, in L. 100.48.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 marzo 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.74 02	101.87 02	102.90 35
3 1/2 % *netto*	103.04 72	101.29 72	102.26 41
3 % *lordo*	72.22 92	71.02 92	71.08 91

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La situazione politica internazionale e quella speciale del conflitto austro-serbo da ieri non hanno subìto mutamento e pochissime sono le notizie che su di esso ci trasmette il telegrafo.

Importante è la dichiarazione fatta ieri alla Camera austriaca dal presidente del Consiglio barone Bienerth sulla linea di condotta del Governo austro-ungarico.

« Egli dichiarò - così dice un dispaccio da Vienna, 22 - che come annunciò la scorsa settimana, la risposta della Serbia all'ultimo passo del ministro Forgach non corrispose alle speranze dell'Austria-Ungheria.

« Intanto, soggiunge, secondo le notizie pervenuteci, la risposta della Serbia non è stata considerata soddisfacente neppure da parte degli altri Gabinetti. Noi non abbiamo immediatamente risposto alla Nota serba perchè una risposta immediata avrebbe provocato un ulteriore aggravamento della situazione, aggravamento che vogliamo evitare per quanto dipende da noi. Scopo della nostra politica è quello di assicurare e consolidare lo stato di cose creato dall'annessione della Bosnia ed Erzegovina. Non siamo affatto animati da intenzioni aggressive. La Serbia ha ancora una volta il tempo di rendersi conto della sua situazione e di cambiare attitudine verso di noi.

« Preferiamo pure di non affrettare troppo la risposta alla Nota serba perchè abbiamo appreso che altre potenze vogliono dar nuovamente consigli a Belgrado.

« La Serbia ne terrà questa volta completamente conto. Benchè, come risulta da quanto ho affermato, noi abbiamo manifestato la più grande pazienza, nondimeno non facciamo, d'altra parte, che compiere un dovere verso noi stessi se impieghiamo tutta l'energia per metter fine al più presto ad una situazione intollerabile alla nostra frontiera.

« Restiamo pertanto anche oggi fedeli al metodo seguito finora offrendo la mano alla Serbia, affinchè essa la stringa, se ha riconosciuto la sua situazione ».

Queste dichiarazioni del barone Bienerth, che accrescono le speranze di una soluzione pacifica del conflitto, vennero molto applaudite dalla Camera, e gli applausi dimostrano che, se in Austria vi è un partito che spinge il Governo alla guerra, esso non trova l'intera approvazione della nazione.

Il corrispondente speciale che il *Daily Telegraph* ha inviato a Belgrado telegrafa in data di ieri al suo giornale che la pace è assicurata, ed aggiunge:

« Il Gabinetto serbo acconsente pienamente alla richiesta delle potenze riguardo al riconoscimento dell'annessione della Bosnia-Erzegovina. La Serbia accetterà il fatto compiuto in termini espliciti, riprendendo le relazioni normali con l'Austria.

« Questa risposta serba verrà trasmessa alle potenze e all'Austria entro la settimana, mettendo fine alla crisi.

« Probabilmente l'Austria farà alla Serbia speciali concessioni nel trattato commerciale e le garantirà l'uso della linea ferroviaria sino a Salonicco in forma di linea internazionale. Salonicco diventerebbe un porto libero per le merci balcaniche.

« Più tardi si costruirà un'altra linea sino all'Adriatico e l'Austria accorderà alle merci serbe il libero transito sulle proprie linee mediante una speciale tariffa.

« Circa al Montenegro, esso otterrebbe l'abolizione dell'articolo 29 del trattato di Berlino, acquistando il pieno esercizio dei diritti sovrani sulla propria costa da Antivari a Dulcigno. Le navi austriache cesserebbero di esercitare un controllo su quella porzione della costa ».

***

In Bulgaria ricomincia a farsi strada un malumore contro la Turchia.

L'ufficioso *Vreme*, di Sofia, parlando dell'intesa turco-russa, dice essere ormai evidente che la Turchia aveva inviato il ministro degli esteri Rifaat Pascià a Pietroburgo per far credere di volere aderire alla proposta russa, ma in realtà per far ritardare la regolazione della controversia turco-bulgara, ciò che le è anche riuscito. Tra la regolazione riservatasi dalla Turchia delle controversie secondarie e le divergenze circa il riconoscimento dell'indipendenza della Bulgaria non esiste alcun nesso. Perciò la tendenza della Turchia a subordinare il riconoscimento dell'indipendenza alla regolazione di questioni di second'ordine costituisce una nuova provocazione contro la Bulgaria.

***

Il Governo olandese ha presentato al Parlamento il progetto di legge concernente la reggenza in caso di morte della Regina.

Il progetto dispone che il principe-consorte sarà assistito come tutore da un Consiglio di tutela sedente all'Aja e composto da quattro olandesi, che saranno nominati ulteriormente, dal vice segretario e da mem-

bri del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti e dal procuratore della Regina presso la Corte di cassazione.

Se il principe, essendo reggente, accettasse la sovranità d'una potenza straniera, perderebbe la reggenza di diritto e ciò nello spazio di tre mesi, a meno che una legge non lo mantenesse nella reggenza durante questo tempo.

Altre simili disposizioni sono fatte nel caso che un membro della tutela del principe avesse perduta la sua nazionalità o si stabilisse all'estero.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Seduta del 21 marzo 1909

Presieduta dal senatore prof. F. D'OVIDIO

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della precedente seduta, l'accademico segretario Pigorini presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle dei signori De Haan e Raccioppi e Brunelli, e il vol. II dei « Supplementary Papers », edito dalla scuola americana in Roma.

Il socio Balzani fa omaggio della terza edizione della sua opera: « Le cronache italiane nel medio evo ».

Il socio Gatti offre un esemplare della sua memoria a stampa intitolata: « Lamina di bronzo con iscrizione riferibile alla guerra dei soci italici », e ne discorre.

L'accademico segretario Millosevich presenta la seconda serie degli « Études sur Léonard de Vinci, ceux qu'il a lus et ceux qui l'ont lu », inviata in dono dall'autore prof. Duhem unitamente ad una lettera riassuntiva che verrà inserita nei resoconti.

Sono poscia presentate le seguenti note per la pubblicazione nei rendiconti:

1. De Petra. « Lo stato odierno degli studi sugli scavi di Ercolano ».
2. Pais. « Studi sulla cronologia dell' antica Repubblica romana ».
3. Rivoira. « Studio su Adriano imperatore in qualità d'architetto, e sui monumenti adrianei ».
4. Benini. « Di alcuni dati cronologici danteschi espressi in termini astronomici ».
5. Bartoli. « Il ricordo della *Domus Aurea* nella topografia medioevale di Roma ». Pres. dal socio Lanciani.
6. Ducati. « Contributo allo studio della civiltà etrusca in Felsina ». Pres. dal corrisp. Mariani.
7. Volterra. « Alcune osservazioni sopra proprietà atte ad individuare una funzione ».
8. Bertini. « Sopra la teoria dei moduli di forme algebriche ».
9. Somigliana. « Sul problema statico di Maxwell ».
10. Cuboni e Petri. « Sopra una Erisifacea parassita del pesco in rapporto col nuovo oidio delle quercie ».
11. Silvestri. « Descrizioni preliminari di vari Artropodi specialmente d'America ».
12. Zappa. « Sul valore d'una particolare legge di forza centrale ». Pres. dal socio Millosevich.
13. Blanc. « L'azione termica e l'azione ionizzante ». Pres. dal socio Volterra.
14. Agamennone. « Importante particolarità nei sismogrammi del R. Osservatorio geodinamico di Rocca di Papa in occasione dei terremoti Calabri dell'8 settembre 1905 e 28 dicembre 1908 ». Pres. dal socio Millosevich.
15. Alessandri. « Gli osservatorî del Monte Rosa in rapporto al servizio meteorologico ». Pres. dal socio Volterra.
16. Zambonini. « Sulla identità delle belonesite con la sellaite ». Pres. dal socio Strüver.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha offerto ieri una colazione in onore di S. E. il nuovo ministro degli affari esteri di Turchia, Rifaat Pascià, giunto l'altra sera a Roma.

Eravi pure invitato S. E. l'ambasciatore di Turchia Hakky Bey.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi è giunto ieri, alle 16, a Genova, in automobile, ed è disceso al palazzo Reale.

Ospite illustre. — S. E. il ministro degli affari esteri di Turchia, Rifaat Pascià, nel pomeriggio di ieri si recò a visitare S. E. il presidente del Consiglio a palazzo Braschi. Nella mattinata erasi recato alla Consulta a visitarvi S. E. Tittoni, che gli restituì la visita all'Ambasciata turca.

Consiglio provinciale. — Sotto la presidenza del comm. Ludovisi il Consiglio provinciale di Roma si è riunito ieri in seduta pubblica.

Dopo parecchia discussione sulla sistemazione stradale venne approvato il seguente ordine del giorno proposto dal consigliere Zegretti, relatore:

« Il Consiglio approva il nuovo piano per la sistemazione della viabilità provinciale, proposto dalla Deputazione e, ritenuta la necessità di dare maggiore impulso all'esecuzione delle opere più urgenti, delibera di elevare a lire due milioni la spesa prevista di L. 1,300,000 estendendo a cinque anni il termine per reintegrare la Cassa delle eventuali anticipazioni ».

Venne poscia in discussione la transazione con la Società tramviaria dei Castelli.

Il dibattito fu vivissimo e si concluse approvando la proposta di sospensiva fatta dal consigliere Orrei.

Alle 19,20 la seduta venne tolta e rinviata a domani.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si riunì iersera in seduta pubblica, dapprincipio sotto la presidenza dell'assessore anziano Tonelli e poscia del sindaco Nathan. Procedutosi alla nomina di parecchie Commissioni ed approvate varie proposte d'ordine secondario, il Consiglio riprese la discussione del bilancio approvando le varie categorie dell' entrata ordinaria e straordinaria e del movimento dei capitali. Venne poscia approvata la categoria delle spese generali.

Alle 0.30 la seduta venne tolta.

La "Dante Alighieri ". — Sotto la presidenza dell'on. Boselli, si è adunato l'altro giorno, a Roma, il Consiglio centrale della *Dante Alighieri.*

Assistevano i consiglieri Albano, Bodio, Sanminiatelli, Stringher, Galanti, Siragusa, il segretario del Consiglio, Barbèra, i revisori dei conti Scodnik e Valli e il segretario generale, Zaccagnini.

Avevano scusata l'assenza i consiglieri D'Ancona, Eccher, Fogazzaro, Fumagalli, Guicciardini, Manna, Nathan e Schiavi.

Il Consiglio, preso atto con compiacimento del cresciuto numero dei Comitati e dell'aumento dei soci perpetui e ordinari, udì la relazione del consigliere Stringher sui risultati del prestito a premi, deliberò di accettare un legato del benemerito signor Antonio Biasutti recentemente morto ad Udine, espresse un voto di ringraziamento al ministro della Marina che accolse l'offerta che la *Dante Alighieri* farà della bandiera alla nuova nave di battaglia che avrà il nome di Dante, accettò con viva riconoscenza il dono che la ditta editrice palermitana fratelli Biondo fa alla Società di libri per un valore di circa ventiseimila lire (26,000).

Fu nominata una Commissione esecutiva per l'ordinamento del XX Congresso, che si terrà a Brescia, e furono votati sussidi per le istituzioni scolastiche della *Dante Alighieri.*

Fu rinviata ad una prossima adunanza la trattazione di altri affari.

Per i danneggiati dal terremoto. — Il ministro del Portogallo, signor Carvalho y Vasconcellos, ha ieri rimesso al ministro degli esteri, on. Tittoni, un nuovo *chèque* di 50,000 lire inviato dal Comitato portoghese presieduto dal Re Manuel a favore dei superstiti del terremoto di Sicilia e Calabria.

Con questo versamento, il ministro portoghese ha complessivamente consegnato la somma di L. 150,000.

*** Il ministro della guerra del Belgio ha consegnato a Bruxelles al nostro ministro presso quel Governo, conte Bonin, la somma di franchi 132,591, prodotto di una festa militare organizzata a favore delle vittime del terremoto di Sicilia e Calabria.

Festa scolastica. — Una simpatica, genialissima festa ebbe luogo ieri alla scuola tecnica femminile « Marianna Dionigi » per l'occasione della ricorrenza del 25° anniversario dalla sua fondazione.

Erano presenti S. E. il ministro Rava, l'on. sen. Annaratone, prefetto della Provincia, l'on. Credaro e numerosi alti funzionari del Ministero dell'istruzione.

S. M. la Regina Elena, S. E. il ministro Cocco-Ortu e le LL. EE. i sottosegretari Ciuffelli e Sanarelli e l'assessore municipale Canti avevano aderito alla festa.

Dalla direttrice della scuola, signora Eugenia Ravà, venne pronunziato un discorso di circostanza, e poscia dalle alunne eseguito uno sceltissimo programma musicale e di recitazione.

La festa lasciò in tutti un grato ricordo.

Commemorazione patriottica. — A Venezia, ieri, ebbe luogo una solenne commemorazione popolare delle gloriose giornate del 1848.

Un corteo di Associazioni cittadine col Comitato dei veterani 1848-49 ed una rappresentanza del Municipio con la bandiera decorata del Comune, si recò al sarcofago di Daniele Manin a deporre una corona e quindi alla colonna commemorativa in Campo San Salvatore. Furono pronunziati patriottici discorsi.

Movimento commerciale. — Il 21 corrente a Genova furono caricati 49 carri; a Venezia 23, di cui 5 di carbone pel commercio e 18 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona il carico fu nullo; a Livorno furono caricati 32 carri, e a Spezia il carico fu nullo.

Marina mercantile. — Da Barcellona ha transitato, diretto a Genova, il *Re Vittorio*, della N. G. I. — È giunto a Montevideo il *Regina Elena*, della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 22. — Quasi cinquemila postelegrafici scioperanti si sono riuniti stamane nella sala del Tivoli Vauxhall. La maggioranza ha espresso recisamente l'avviso che le condizioni fissate dal Governo per la ripresa del lavoro sono inaccettabili. È stata nominata una delegazione che verso mezzogiorno si è recata dal presidente del Consiglio, Clémenceau.

Alle 3 pom. sarà tenuta una nuova riunione, nella quale verranno comunicate le risposte del Governo.

VIENNA, 22. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Serajevo: Corre voce che il ministro della guerra serbo abbia congedato i riservisti del primo *ban* ed abbia richiamato invece i riservisti del secondo *ban*.

Si vede in ciò l'indizio che si vuol prender tempo per esercitare militarmente altri uomini e completare gli armamenti per ogni eventualità.

BERLINO, 22. — Stamane è morto il celebre medico professor Renvers.

BERLINO, 22. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* smentisce categoricamente la notizia diffusa dai giornali di Vienna che l'Imperatore Guglielmo avrebbe diretto allo Czar un telegramma chiedendo che venga fatta cessare la pubblicazione degli articoli germanofobi dei giornali russi.

PARIGI, 22. — Nella riunione tenuta dagli scioperanti nel pomeriggio, i delegati che si sono recati da Clémenceau hanno reso conto della loro missione, insistendo specialmente sull'affermazione che avrebbe fatto Clémenceau che se fosse stato ripreso il lavoro avrebbe dato soddisfazione anche alla loro domanda per l'allontanamento di Simyan.

Parecchi delegati si sono mostrati favorevoli alla ripresa del lavoro.

Pauron ha dichiarato ch'egli credeva che il discorso fatto da Clémenceau oggi alla Camera fosse in contraddizione colle dichiarazioni fatte ai delegati nel suo gabinetto, ed ha proposto perciò che prima di prendere una decisione sullo sciopero si aspettasse la pubblicazione del resoconto della seduta della Camera nel *Giornale ufficiale*, e che si facesse domattina una nuova riunione.

Questa proposta è stata approvata.

PARIGI, 22. — *Camera dei deputati.* — La seduta è aperta alle ore 2.25. Presiede Brisson. L'aula e le tribune sono gremite. I ministri Picquart, Viviani e Barthou siedono al banco del Governo.

I deputati di estrema sinistra, specialmente Rouanet, Sembat, Vaillant e Groussier, discutono animatamente.

Millerand prende la parola e dice: Devo protestare contro l'affermazione fatta, secondo il resoconto della seduta, dalla tribuna da Massabuau e dalla quale risulta che nel 1899 esso aveva presentato un ordine del giorno che riconosce ai postelegrafici il diritto di sciopero. Dieci volte, dice Millerand, ho avuto occasione di dichiarare inammissibile che i funzionari dello Stato si possano mettere in isciopero ed abbiano il diritto d'interrompere la vita nazionale ed i pubblici servizi (Applausi da tutti i banchi, tranne da quelli dell'estrema sinistra).

Millerand legge una lettera di Massabuau che lo prega di rettificare il resoconto della seduta in proposito.

Il ministro Barthou sale quindi alla tribuna, fra vivissima attenzione.

Ho una breve rettifica da fare, egli dice, al mio discorso di venerdì scorso; questa rettifica non tocca nè la sostanza delle mie dichiarazioni nè i fatti; si riferisce soltanto a una data. Dissi che la circolare del 1° luglio 1907 sul *tiercement* era stata annullata dalla circolare 10 agosto 1908, avrei dovuto dire da una circolare del 14 ottobre 1908.

Durre domanda l'affissione di questa rettifica come fu affisso il discorso. (Applausi all'estrema sinistra).

Rouanet dice che la circolare sul *tiercement* del 1907 non fu abrogata nè da quella dell'agosto nè da quella dell'ottobre dello scorso anno.

La Camera dà segni d'impazienza.

Rouanet soggiunge: Se la Camera s'impazienta riserverò le mie osservazioni per la discussione dell'interpellanza che presentai.

Il presidente della Camera, dice: Fu infatti presentata una domanda d'interpellanza da Rouanet sulle inesattezze contenute nel discorso del ministro dei lavori pubblici nella seduta di venerdì scorso. Quale giorno, domanda il presidente, il ministro sceglie per la discussione di questa interpellanza?

Barthou dichiara che il Governo è a disposizione della Camera.

Si decide di passare alla discussione immediata dell'interpellanza.

Simyan prende posto al banco dei ministri.

Rouanet dice: Affermo nuovamente che la questione del *tiercement* istituito colla circolare del 1907 non fu affatto abrogata dalle circolari del 1908. La prova di ciò è che il personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, che è istruito ed intelligente, e l'Asso-

ciazione generale dei postelegrafici continuano la loro campagna contro il *tiercement*.

Bisogna perciò cercare ciò che vi è dietro le circolari e le parole del ministro (Applausi all'Estrema Sinistra).

I deputati di Sinistra e del Centro non ascoltano l'oratore.

Rouanet, protesta a più riprese contro quell'attitudine dei suoi colleghi. Esso dice: Le promozioni di 22 agenti su 100 furono ritardate da Simyan e le note caratteristiche furono rimaneggiate arbitrariamente coi capi di ufficio che per ordine di Simyan rivedono le note dei loro subordinati. Sono il favoritismo, l'arbitrio e le tirannie che guidarono nelle annotazioni degli agenti delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (Applausi all'Estrema Sinistra). L'oratore aggiunge: Vedo che Simyan sorride.

Gauthier de Clagny, interrompendo dice: « Perchè esso pensa che altrettanto avviene in tutte le Amministrazioni ». (Ilarità).

Rouanet dice: « Parlo soltanto dell'Amministrazione delle poste che è in una situazione grave; e reclamo provvedimenti di urgenza (Applausi). La situazione si è andata aggravando pel personale postelegrafico. I superiori modificarono le note date dai capi immediati pei loro subordinati. Simyan dunque ammette il diritto di notazione da parte dei superiori ».

Simyan risponde: « Ciò è evidente! ».

Rouanet continua: « Bisogna dissipare gli equivoci; occorre sapere se i capi immediati possono dare liberamente le note dei loro collaboratori ».

Rouanet cita alcuni casi speciali di modificazioni introdotte nelle note.

Simyan fa segni di diniego.

Rouanet dice: Ho dimostrato che l'Amministrazione delle poste fece dichiarazioni inesatte circa il *tiercement* e i fogli caratteristici.

La prova che i reclami degli impiegati postali sono fondati sta nel fatto che il *Giornale ufficiale* dedica stamane 6 colonne per precisare le condizioni di avanzamento e delle note.

La Camera ebbe il torto di decidere venerdì senza avere ascoltato le due parti ed ebbe il torto di non approvare l'inchiesta.

Faccio appello a Viviani e a tutti gli altri ministri perchè diano una prova di conciliazione verso gli scioperanti.

Barthou replica: Non posso seguire Rouanet che riapre la discussione chiusa venerdì.

Rettificai spontaneamente un errore di data che non toccava nè la sostanza nè i fatti esposti nel mio discorso.

Un moto necessario di precisione e di lealtà che mi indusse ad una rettifica così poco importante non deve far sospettare di tutte le dichiarazioni che feci alla Camera.

Poscia rivolgendosi verso Rouanet, il ministro dice: Da venti anni è la prima volta che si dubita della lealtà delle mie parole.

Barthou legge quindi le circolari del luglio e dell'ottobre e dimostra che sono identiche, tranne per ciò che riguarda il *tiercement*.

In seguito alle conferenze avute ieri dal Governo coi delegati scioperanti, questi non hanno mostrato il minimo dubbio sull'abolizione del *tiercement*.

Alcuni deputati si potrebbero meravigliare che il Governo abbia acconsentito a ricevere delegati.

Charles Benoist interrompe: Non è questo che ci meraviglia!

Barthou continua: Avrei potuto contentarmi di rispondere a Rouanet, ma non mi sottraggo alle responsabilità. Ho il sentimento di aver fatto il mio dovere. Dunque ho ricevuto i delegati del sindacato legalmente costituito dei guardafili. Se avessi rifiutato questa udienza avrei mancato a un mio dovere e sarei incorso in gravi responsabilità. Non voglio dimenticare che dobbiamo dare esempio ai capi dell'industria privata.

Germain Perrier domanda perchè Simyan non ha assistito a questi colloqui.

Barthou risponde: Darò spiegazioni or ora sulla situazione di Simyan.

Ho ricevuto sempre da solo, quando la mia responsabilità ministeriale è in causa, i delegati delle Associazioni legalmente costituite dei miei funzionari. Lo Stato, come padrone, non può rifiutarsi di parlare coi delegati del suo personale per non dare il cattivo esempio agli industriali in conflitto col loro personale.

Gauthier de Clagny interrompe: Siete in contraddizione con quanto diceste venerdì (Applausi a destra e da diversi banchi).

Barthou risponde: Non sono in contraddizione con me stesso. Siete voi che siete in contraddizione coi vostri principî (Applausi a sinistra). Nel movimento attuale noi potremmo discernere alcuni eccitamenti della stampa. Mi sarà permesso di denunciare alcune complicità (Applausi a sinistra — Rumori diversi).

Gauthier de Clagny chiede la parola.

Barthou prosegue: Voglio sperare che domani la ripresa del lavoro sarà completa senza che il Governo abbia nulla abdicato nei suoi diritti; ma alcune persone possono essere inquiete di vedere l'ordine così ristabilito (Applausi a sinistra — Rumori diversi).

Barthou ricorda i particolari delle conferenze avute ieri ed oggi dai membri del Governo coi delegati degli scioperanti.

Il ministro dice che il Governo si è rifiutato di discutere sulle dimissioni di Simyan chieste dai delegati degli scioperanti. I ministri sono responsabili di fronte al Parlamento e non dinanzi ai loro dipendenti. (Applausi a sinistra). Il Governo ha dichiarato soltanto ai delegati degli scioperanti che manterrebbe la parola data di non prendere misure repressive definitive prima di domani. In questa circostanza grave, anzi tragica, il Governo si è preoccupato di dare una soluzione al conflitto senza debolezze e con fermezza. Esso non dubita che la Camera gli accorderà la fiducia che gli è necessaria per compiere il suo dovere.

Gauthier de Clagny dice che il Governo sacrifica lo Stato a Simyan. Rimprovera al ministro di aver rassomigliato lo Stato ad un industriale ordinario. Voi aumentate così, soggiunge l'oratore, l'anarchia che il Governo ha creata. (Applausi a destra e al centro).

L'oratore termina constatando ironicamente l'imbarazzo della maggioranza di fronte alla situazione incoerente creata dal Ministero (Applausi a destra — Rumori a sinistra).

Barthou dice: Non seguirò Gauthier nella sua interpellanza sulla politica generale del Governo. La maggioranza si è pronunciata in proposito parecchie volte. Io non voglio rispondere che a due punti del discorso di Gauthier. Egli ha detto che lo Stato era sacrificato a Simyan dal Governo. Io oppongo a tale affermazione la smentita più assoluta (Applausi a sinistra — Rumori in altri banchi). Gauthier non ha il diritto di dire che una nostra dichiarazione e che il nostro silenzio abbiano un simile significato. Ci siamo rifiutati soltanto di discutere una simile questione coi delegati degli scioperanti. La seconda affermazione falsa di Gauthier concerne il diritto di sciopero dei funzionari. Non si possono interpretare le mie dichiarazioni come un'autorizzazione per i funzionari a costituire sindacati.

Il diritto di sciopero non può essere accordato ai funzionari. Il mio discorso di venerdì e l'ordine del giorno Reinach sono formali a questo riguardo. Non è così l'attitudine del partito conservatore (Rumori a destra). Leggete alcuni giornali che eccitano il personale alla rivolta (Applausi a sinistra). Io chiedo a Gauthier de Clagny di presentare un ordine del giorno sul quale la Camera si possa pronunciare (Applausi a sinistra).

Lasies dice: Presentate pure domani un ordine del giorno di fiducia a Simyan (Ilarità).

Dopasse fa l'elogio del personale postale. Spera in una rapida e soddisfacente soluzione del conflitto.

Charles Benoist dice: Non posso accordare la mia fiducia ad un Governo che con un miscuglio di debolezza e di silenzio ha distrutto il principio di Governo. Se voi siete un Governo noi saremo con voi ma voi portate in voi stessi il germe della decomposizione e dell'anarchia (Applausi su vari banchi — Rumori a sinistra). Noi non possiamo approvarvi nè sostenervi (Applausi a destra e al centro).

Gli agenti postali e telegrafici sono stati in buona fede nella difesa delle loro rivendicazioni. Io mi felicito che il conflitto sia divenuto meno aspro.

Lasies riprende la parola e dice: Io presenterò alla Camera la proposta di inserire nell'ordine del giorno la discussione della relazione Barthou per la modificazione della legge del 1884 sui sindacati professionali.

Barthou risponde che nel rapporto non si trova una sola parola sul diritto di sciopero dei funzionari. (Applausi).

Senac protesta contro l'attitudine rivoluzionaria degli impiegati postali. (Interruzioni all'estrema Sinistra).

Violette dice che le dichiarazioni di oggi del Governo contraddicono quelle di venerdì. Rimprovera il ministro di aver ricevuto i delegati degli scioperanti che dichiarano di aver avuto promesse per le dimissioni di Simyan. (Agitazione).

Barthou fa segno di diniego.

Violette dice che voterà l'ordine del giorno puro e semplice.

Barthou dice che aveva l'intenzione di accettare l'ordine del giorno puro e semplice, ma di fronte alle dichiarazioni di Violette il Governo chiede alla Camera di dichiarare se ha fiducia in lui.

Gast presenta un ordine del giorno di fiducia.

L'ordine del giorno puro e semplice è respinto con 319 voti contro 140 (Movimento).

Brisson legge il seguente ordine del giorno presentato da Sembat e da Rouanet:

« La Camera, affermando le sue simpatie per le rivendicazioni del personale postale e telegrafico, passa all'ordine del giorno ».

Vilm rileva che il solo mezzo di dissipare qualunque equivoco sarebbe che Simyan comprendesse che è l'unica causa del conflitto.

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, sale alla tribuna. Egli sembra stanco.

Clémenceau dice: Mai ho chiamato i delegati degli scioperanti. Essi si sono presentati spontaneamente a me; essi erano i rappresentanti di sindacati legalmente costituiti.

Io ho pregato il ministro delle poste di intervenire a questa udienza. Pauron ci espresse due domande e cioè le dimissioni di Simyan e la promessa che nessun impiegato sarebbe stato revocato. Alla prima domanda io ho risposto formalmente che non si poteva discutere e neppure porre la questione dell'allontanamento di Simyan. Le sue dimissioni dipendono dal Parlamento e non dai sentimenti che hanno verso di lui i suoi subordinati. (Vivi applausi a Sinistra). Quanto alle revoche per i fatti dello sciopero io non ho preso alcun impegno; ma ho detto che noi non eravamo selvaggi e che eravamo uomini disposti a benevolenza, tanto più che la crisi sarà passeggiera. Io ho la prova di ciò dal comunicato dell'*Agenzia Havas*, che specifica che noi non abbiamo fatto promesse. Vilm ha chiesto perchè i delegati fossero tornati. Ciò è stato perchè, come io li avevo avvertiti prima, i loro compagni hanno supposto che essi fossero stati comprati dal Governo.

È una grande tristezza dover lottare talora contro i propri avversari, ma è sempre terribile dover lottare contro i propri amici. Quelli non sono i medesimi delegati che sono tornati. Oggi ve ne erano degli altri ritenuti più indipendenti. Ho ripetuto che Simyan non darebbe le dimissioni ed ho aggiunto che se anche presentasse oggi le sue dimissioni non le accetterei. (Grida: A domani!).

Clémenceau dice che sulla questione di principio il Governo rimarrà incrollabile. Ma, aggiunge, io non sono per questo meno un uomo di cuore. (Applausi a sinistra).

Si respinge con 314 voti contro 94 la precedenza dell'ordine del giorno Sembat e Rouanet.

Si approva poscia con 344 voti contro 138 il seguente ordine del giorno presentato da Delpierre, Malvy e Gast, accettato dal Governo:

« La Camera, confidando nel Governo, approvandone le dichiarazioni e respingendo qualsiasi aggiunta, passa all'ordine del giorno ».

La seduta è indi tolta.

LONDRA, 22. — *Camera dei Comuni.* — Parecchi oratori svolgono interrogazioni circa le dichiarazioni fatte da Tirpitz alla Commissione del bilancio al Reichstag secondo il quale nessuna proposta per il disarmo è stata presentata alla Germania dall'Inghilterra.

Il primo ministro risponde che non può nulla aggiungere a quanto ha dichiarato martedì scorso. Le sue dichiarazioni constatano fatti esatti.

Circa la domanda se una proposta di riduzione delle costruzioni navali sarebbe accolta, Asquith risponde che il Governo inglese non ha fatto una proposta di tale natura perchè la Germania ha spiegato che il programma navale tedesco era determinato da una legge e non dipendeva dal programma navale inglese.

Asquith rileva che non vi è nessun resoconto autentico circa le dichiarazioni fatte da Tirpitz. Aggiunge che il segretario di Stato tedesco per gli esteri Schoen farà presto il suo discorso.

Il primo ministro, accennando alle dichiarazioni del Governo tedesco, prega la Camera di sospendere ogni giudizio in proposito fino a che il ministro degli esteri non faccia le sue dichiarazioni, ciò che avverrà in occasione della discussione della mozione di biasimo.

In questa questione non si deve vedere del resto un attrito, una mancanza di amicizia o un sospetto da una parte o dall'altra o anche ragioni nascoste o indirette, ma soltanto un apprezzamento scambievole di ciò che conviene all'indipendenza di due grandi popoli e al sentimento comune che nelle grandi questioni della difesa nazionale essi debbono considerare prima di tutto i loro interessi.

In nessuna delle comunicazioni del Governo tedesco vi è qualche cosa di cui noi possiamo lagnarci, quantunque in tutti i casi esse non abbiano portato tutto quello che desideravamo.

Il primo ministro, Asquith, dice che desidera di dissipare le leggende assurde e nocive che si sono fatte correre circa il difetto di preparazione, dà dettagli sullo stato attuale della marina e dichiara che è ridicolo ritenere che l'Inghilterra si trovi in una tale posizione da suscitare timori e che non sia anche in grado di far fronte alle responsabilità verso l'Impero; primo pensiero di ogni uomo di Stato inglese, è di mantenere incrollabile la sua superiorità navale.

La discussione sul voto di biasimo presentato da Balfour sull'amministrazione della marina è stata fissata a lunedì prossimo.

LONDRA, 23. — *Camera dei comuni.* — (Continuazione). — Si approva all'unanimità il capitolo del bilancio della marina circa l'effettivo della flotta.

PARIGI, 23. — Il sottosegretario delle poste e dei telegrafi dichiara che ieri il servizio telegrafico migliorò considerevolmente. Si poterono determinare le cause della maggior parte dei guasti e le linee danneggiate vennero riparate.

Ottanta uomini e 46 donne si presentarono all'ufficio centrale per riprendere il servizio. Vennero trasmessi ieri cinquantamila dispacci.

NIZZA, 23. — Lo sciopero degli impiegati postali è virtualmente terminato.

LIONE, 23. — Alla riunione tenuta stanotte dagli scioperanti postelegrafici è stato proposto tra grande agitazione l'ordine del giorno seguente:

« Gli scioperanti lionesi dichiarano di continuare lo sciopero ad oltranza in attesa delle informazioni del Comitato centrale di Parigi ed assumono impegno d'onore di trovarsi alla riunione di stamane per prendere le decisioni che saranno dettate dagli avvenimenti ».

Soltanto otto mani si sono alzate contro questo ordine del giorno ma vi sono state numerose astensioni in parecchi gruppi.

L'uscita dal *meeting* ha avuto luogo tra grande agitazione.

PARIGI, 23. — I guardafili delle linee telegrafiche e telefoniche di Rouen e Dieppe hanno deciso di riprendere il lavoro stamane

PARIGI, 23. — Il Comitato dello sciopero che si è riunito ieri sera avrebbe approvato, dopo lunga discussione, su proposta dei dele-

gati degli impiegati, una mozione che sottoporrà stamani all'approvazione degli scioperanti nel *meeting* che deve aver luogo al Tivoli Vauxhall.

La mozione stabilisce che il lavoro sarà ripreso a condizioni che i rappresentanti del personale siano ricevuti d'ora innanzi dal ministro dei lavori pubblici, col quale tratteranno tutte le questioni che possono interessare il personale. I membri del Sindacato dei sub-agenti dovranno essere pure ricevuti dal ministro e tratteranno direttamente con lui a semplice titolo di impiegati dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

LONDRA, 23. — L'*Agenzia Reuter* pubblica una nota, la quale dice:

La situazione attuale del conflitto austro-serbo è la seguente:

Nessuna nuova comunicazione avverrà fra l'Austria-Ungheria e la Serbia prima del passo che le potenze si propongono di fare a Vienna e a Belgrado e ciò per evitare che fra l'Austria-Ungheria e la Serbia avvenga un nuovo scambio di dichiarazioni, che potessero produrre inasprimenti.

Le potenze fanno attualmente passi presso i due Governi per conoscere quale accoglienza verrà fatta alle loro proposte, tendenti a facilitare la convocazione della Conferenza.

PARIGI, 23. — Gli impiegati postali, telegrafici e telefonici riuniti stamane in numero di 6000 hanno deciso all'unanimità, meno 300 voti, di riprendere il lavoro.

VIENNA, 23. — Si ha da Costantinopoli che il Comitato giovane-turco pubblicherà un proclama, nel quale annunzierà che si scioglie come Comitato segreto e continuerà ad esistere soltanto come partito politico.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

22 marzo 1909

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.3.
Umidità relativa a mezzodì	43.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	velato.
Termometro centigrado	massimo 18.8. / minimo 10.1.
Pioggia in 24 ore	

22 marzo 1909.

In Europa: pressione massima di 768 sul mar Nero, minima di 755 sui Paesi Bassi e Francia settentrionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco diminuito sul Piemonte, Lombardia e Basilicata, generalmente aumentato altrove fino a 2 mm. sulle isole; temperatura aumentata al nord, irregolarmente variata altrove; pioggiarelle sulla Lombardia, Veneto, Marche ed Umbria.

Barometro: massimo a 761 sul Piemonte, minimo a 758 sulla Sicilia.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante al sud e Sicilia, deboli vari altrove; cielo nuvoloso con qualche pioggia al sud; Jonio mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 marzo 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	14 0	8 2
Genova	1/4 coperto	calmo	13 8	8 2
Spezia	coperto	calmo	11 0	7 8
Cuneo	sereno	—	11 1	1 1
Torino	3/4 coperto	—	9 8	3 0
Alessandria	3/4 coperto	—	11 1	4 0
Novara	3/4 coperto	—	12 6	4 8
Domodossola	coperto	—	15 4	1 3
Pavia	coperto	—	8 8	4 7
Milano	coperto	—	13 4	4 6
Como	coperto	—	13 0	4 0
Sondrio	1/4 coperto	—	12 5	3 5
Bergamo	coperto	—	10 2	5 6
Brescia	coperto	—	11 1	4 9
Cremona	piovoso	—	10 9	6 5
Mantova	coperto	—	8 9	5 0
Verona	coperto	—	12 0	7 0
Belluno	coperto	—	5 8	2 1
Udine	coperto	—	9 9	8 0
Treviso	coperto	—	10 8	8 8
Venezia	nebbioso	calmo	9 2	8 0
Padova	nebbioso	—	11 8	8 8
Rovigo	coperto	—	9 8	7 8
Piacenza	coperto	—	10 4	4 5
Parma	coperto	—	9 5	2 9
Reggio Emilia	coperto	—	9 5	3 5
Modena	coperto	—	10 1	6 8
Ferrara	coperto	—	9 3	5 8
Bologna	coperto	—	9 2	5 4
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	10 6	5 2
Pesaro	coperto	calmo	9 5	7 2
Ancona	piovoso	calmo	12 2	4 0
Urbino	nebbioso	—	8 0	5 7
Macerata	nebbioso	—	10 9	5 0
Ascoli Piceno	nebbioso	—	16 0	9 0
Perugia	coperto	—	16 8	6 8
Camerino	nebbioso	—	13 3	5 8
Lucca	3/4 coperto	—	17 1	8 3
Pisa	3/4 coperto	—	16 7	6 9
Livorno	1/4 coperto	calmo	16 0	7 5
Firenze	coperto	—	15 4	8 6
Arezzo	nebbioso	—	16 9	7 7
Siena	coperto	—	14 2	8 0
Grosseto	3/4 coperto	—	18 0	11 0
Roma	coperto	—	18 8	11 5
Teramo	coperto	—	17 1	8 8
Chieti	coperto	—	13 7	6 5
Aquila	coperto	—	17 1	5 4
Agnone	nebbioso	—	16 7	6 0
Foggia	nebbioso	—	17 8	6 4
Bari	coperto	calmo	18 0	9 0
Lecce	3/4 coperto	—	18 2	11 2
Caserta	3/4 coperto	—	19 5	11 4
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	17 6	11 8
Benevento	3/4 coperto	—	20 1	8 8
Avellino	1/4 coperto	—	15 2	9 8
Caggiano	1/4 coperto	—	16 0	8 0
Potenza	1/4 coperto	—	15 4	6 2
Cosenza	sereno	—	15 3	9 5
Tiriolo	1/2 coperto	—	10 5	6 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	legg. mosso	18 1	13 1
Palermo	coperto	mosso	16 8	9 2
Porto Empedocle	coperto	mosso	16 9	14 5
Caltanissetta	sereno	—	12 0	7 0
Messina	coperto	calmo	19 3	12 3
Catania	coperto	agitato	16 4	12 2
Siracusa	coperto	molto agit.	16 0	12 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 3	8 0
Sassari	sereno	—	16 2	0 6

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*